



AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO 770/2003 SEMPLIFICATO

**ISTRUZIONI PER
LA COMPILAZIONE**

**DICHIARAZIONE
DEI SOSTITUTI
D'IMPOSTA PER
L'ANNO 2002**

DATI RELATIVI A:

- **CERTIFICAZIONI COMPENSI**
- **ASSISTENZA FISCALE**
- **VERSAMENTI
E COMPENSAZIONI**

INDICE

	PREMESSA	pag. 3			
1	SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE	3	7	COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI	29
2	COMPOSIZIONE DEL MODELLO	5	8	PROSPETTO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE	31
3	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	6	9	PROSPETTO SX RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI	35
4	MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE	11		APPENDICE	38
5	FRONTESPIZIO	12			
6	COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE	15			

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta è suddivisa in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti.

1. Il Mod. 770 – SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2002 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2002 per il periodo d'imposta precedente.

La comunicazione telematica di questi dati deve essere effettuata entro il, **il 30 giugno 2003**.

2. Il Mod. 770 – ORDINARIO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2002 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.

La comunicazione telematica di questi dati deve essere effettuata entro il **31 ottobre 2003** e può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione ed a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

Il Mod. 770 – SEMPLIFICATO deve, contenere i dati dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST e SX qualora il sostituto d'imposta non sia tenuto a presentare anche il mod. 770 ORDINARIO. Detti prospetti, pertanto, non possono più essere presentati autonomamente entro il termine di presentazione del mod. 770 ORDINARIO unitamente al frontespizio del mod. 770 SEMPLIFICATO.

Qualora, invece, il sostituto d'imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2002, sia tenuto a presentare anche il mod. 770 ORDINARIO, deve produrre il mod. 770 SEMPLIFICATO senza compilare i prospetti ST e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nell'ambito dei quadri ST e SX del mod. 770 ORDINARIO.

A partire da quest'anno, il Mod.770-SEMPLIFICATO, può essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse da due diversi soggetti, se tale modalità risulta più agevole. In particolare:

- una parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, alle indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali nonché i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2002 per il periodo d'imposta precedente;
- l'altra parte deve, invece, contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione ai fini della separata trasmissione si veda il punto 5.4, firma della dichiarazione, del paragrafo 5.

La facoltà di suddividere il Mod. 770- SEMPLIFICATO non comporta, in ogni caso, la possibilità di suddividere anche i prospetti ST e SX che devono tener conto dei versamenti e delle compensazioni complessivamente effettuati.

I sostituti d'imposta, se non sono tenuti a presentare anche il Mod. 770 – ORDINARIO devono quindi concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 30 giugno 2003, presentando solo il Mod. 770 – SEMPLIFICATO, comprensivo dei dati dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate contenuti nei prospetti ST ed SX.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2003 SEMPLIFICATO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO** coloro che nel 2002 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, come previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25 bis e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e/o contributi previ-

denziali e assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'INPDAL e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73.

ATTENZIONE Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del DPR n. 322/98, prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, INPDAP, all'INAIL e all'INPDAL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO i curatori fallimentari, i commissari liquidatori gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto, nonché i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella parte C relativa alle "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale". Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto nella parte C relativa alla citata comunicazione. In particolare, devono presentare il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO tutti coloro che hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente ed assimilati a soggetti obbligatoriamente iscritti all'INPDAL (e che nella previgente normativa erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12). Fra i soggetti obbligati rientrano anche i curatori fallimentari e i soggetti che, pur non avendo ap-

plicato ritenute alla fonte erano tenuti alla presentazione del modello DAP/12 (Aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia ai sensi della L. n. 398 del 1987 – Organismi internazionali).

Sono, inoltre, tenute alla compilazione del Mod. 770/ 2003 SEMPLIFICATO tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l'imponibile contributivo INPDAP, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2002 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall'INPDAP:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP;
- Cassa Unica del credito.

Si fa presente che sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).

Con riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, ivi compresi i coadiutori degli Uffici UNEP, sono tenuti alla compilazione gli Uffici UNEP in qualità di sostituto d'imposta e di amministrazione sede di servizio.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quelli relativi ai versamenti ed all'utilizzo dei crediti.

Il modello 770/2003 SEMPLIFICATO e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it. oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.it.

Il modello si compone di:

• **FRONTESPIZIO** contenente:

- nella prima facciata, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- nella seconda facciata, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla firma della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

• **COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE**

Le comunicazioni contengono i dati fiscali contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l'assistenza fiscale e sono così suddivise:

- PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
- PARTE B – Dati fiscali;
- PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- PARTE D – Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2002.

• **COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a

rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi.

• **PROSPETTO ST**

Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive.

• **PROSPETTO SX**

Il prospetto deve essere redatto per indicare i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE La dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO non può essere presentata all'interno della dichiarazione unificata annuale Mod. UNICO/2003. Inoltre, non è possibile presentare la dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO tramite banche convenzionate od uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ Modalità di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Si ricorda che in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni, previste dal citato decreto (IVA, Redditi, Irap e Sostituti d'imposta) direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati, i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2002 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni;
- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono inoltre essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

■ Presentazione telematica della dichiarazione

La dichiarazione da presentare per via telematica può essere trasmessa :

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro "Firma della dichiarazione" contenuto nel frontespizio.

Con analogo ed autonomo criterio dovranno procedere nella scelta del servizio telematico per la presentazione del Mod. 770/2003 ORDINARIO, anche i soggetti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione, avendo riguardo esclusivamente al numero dei soggetti indicati nei quadri di quest'ultima dichiarazione.

Qualora il sostituto, tenuto a presentare il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti inferiore a venti, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770/2003 ORDINARIO con riferimento ad un numero di soggetti superiore a venti, utilizzerà per la trasmissione telematica di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel.

I sostituiti d'imposta che si avvalgono della facoltà di separare il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO verificano il superamento del predetto limite avendo riguardo al numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione considerando il maggiore dei due. Così, ad esempio, in caso di trasmissione di:

- 19 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" e 21 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" (o viceversa), dovrà essere utilizzato il servizio telematico ENTRATEL per entrambe le parti;
- 19 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" e 11 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" (o viceversa), dovrà essere utilizzato il servizio telematico INTERNET per entrambe le parti;
- 19 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", 11 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" e del Mod. 770 ORDINARIO con riferimento a 42 soggetti, dovrà essere utilizzato, in ogni caso, il servizio telematico ENTRATEL;
- 19 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", 11 comunicazioni "Dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" e del Mod. 770 ORDINARIO con riferimento a 19 soggetti, dovrà essere utilizzato, in ogni caso, il servizio telematico INTERNET.

ATTENZIONE Si ricorda quanto precisato con circolare n. 21 del 5 marzo 2001 ove viene stabilito che i soggetti i quali già risultano abilitati al servizio telematico Entratel, devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio.

b) Presentazione telematica tramite intermediari e altri soggetti abilitati all'invio telematico

■ Intermediari abilitati

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come spe-

cificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.e) del D.P.R. n. 322 del 1998.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi; dalle relative casse nazionali di previdenza; dai singoli associati alle predette associazioni. Queste società trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione predisposta dalle Amministrazioni dello Stato

Anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente in via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001), ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle amministrazioni dello Stato di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta. Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione, per cui le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni amministrazione dello Stato la facoltà di presentare in via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo e permettendo di modularli secondo il rispettivo assetto strutturale.

Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le amministrazioni interessate che intendano avvalersi di tale opportunità possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, che i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio telematico.

Si ricorda, infine, che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile gratuitamente nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.it il software per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in via telematica da parte delle amministrazioni dello Stato.

■ Dichiarazione predisposta da soggetti di grandi dimensioni e gruppi

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ Documentazione che l'intermediario o la società del gruppo oppure l'amministrazione dello Stato, incaricati della presentazione telematica della dichiarazione devono rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

L'intermediario abilitato, la società del gruppo oppure l'Amministrazione dello Stato incaricata della presentazione telematica, devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.
- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro un periodo che può andare da uno a cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni. Trascorso tale periodo l'attestazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195/E del 24.09.1999).

■ Responsabilità degli intermediari abilitati

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi una sanzione da euro 516,00 a euro 5.164,00.

■ Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico *Entratel*

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario presentare una domanda:

- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- oppure alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.it, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'Ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato, inoltre, di consultare il sito Internet "<http://assistenza.finanze.it>", oltre che il già citato sito www.agenziaentrate.it alla voce "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico.

b) Dichiarazione presentata via *Internet*

Requisito essenziale per l'invio della dichiarazione è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number), che può essere richiesto utilizzando l'apposita funzione disponibile sul sito Internet fisconline.agenziaentrate.it.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.it alla voce "Servizi telematici".

■ Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO deve essere presentata entro il **30 giugno 2003**, comprensiva dei prospetti ST e SX, ad eccezione del caso in cui il sostituto sia tenuto a presentare il Mod. 770/2003 ORDINARIO.

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2003 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre le dichiarazioni Mod. 730/2003 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti le schede per scelta della destinazione dell'8 per mille all'IRPEF (Mod. 730-1).

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1

Esposizione dei dati

Quest'anno il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO è predisposto per la compilazione della dichiarazione in euro e pertanto tutti gli importi indicati in tale dichiarazione devono essere esposti nella nuova valuta.

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei **dati fiscali** vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono $755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$ le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586. Gli importi dei **dati contributivi** dell'INPS, dell'INPDAL e dell'INPDAP vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro non riportando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi. Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65.

4.2

Operazioni societarie straordinarie e successioni

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, quali, ad esempio le fusioni, anche mediante incorporazione, le scissioni totali, come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, ovvero in caso di trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche, o in caso di successione "mortis causa", colui che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta. La dichiarazione deve essere comprensiva anche del periodo dell'anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato.

Nei casi delle citate operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2002 o nel 2003 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio dei dati delle comunicazioni relative alle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati, a quelle di lavoro autonomo e provvigioni nonché, eventualmente, dei prospetti ST e SX.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto estinto, il dichiarante dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni. In tale comunicazione il dichiarante avrà cura di indicare, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", quello del soggetto estinto nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta". Tale ipotesi, ad esempio, può verificarsi nel caso in cui il soggetto estinto ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno e non ha presentato il Mod. 770/2003 a causa dell'avvenuta operazione societaria straordinaria che ne ha determinato l'estinzione. Devono essere seguite inoltre le medesime modalità di compilazione della comunicazione nel caso di un dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro o è stato collocato a riposo dal soggetto estinto in data anteriore l'operazione societaria straordinaria.

Qualora, invece, le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal soggetto tenuto a presentare la dichiarazione, dovrà essere trasmessa un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni avendo cura di indicare esclusivamente il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale".

Relativamente all'eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno essere compilati più prospetti ST per esporre distintamente le situazioni riferibili al dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Con riferimento a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e la data di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni.

Per la compilazione del prospetto ST relativo ad ogni soggetto estinto, il dichiarante deve indicare nello spazio di ciascun prospetto ST, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto.

In caso di trasformazione (ad esempio, di società di capitali in società di persone o viceversa) la dichiarazione Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO deve invece essere compilata secondo le regole generali poiché tale operazione, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato. In tal caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "Persone fisiche" devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta deceduto, mentre l'erede che sottoscrive la dichiarazione, deve indicare i propri dati nel riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

5. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che la L. n. 675 del 1996 ha riconosciuto al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

Prima di procedere alla compilazione del modello 770/2003 SEMPLIFICATO, il dichiarante deve indicare, nella prima facciata del frontespizio, il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

5.1

Tipo di dichiarazione

■ Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

■ Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa**" (vedere Appendice "Sanzioni" e "Ravvedimento").

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

ATTENZIONE I sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770 – SEMPLIFICATO, anche avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare.

In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura della relativa casella, e dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri progressivi delle comunicazioni originarie.

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770 – SEMPLIFICATO, ovvero in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica.

Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST e/o SX avendo cura di ricompilare integralmente detti prospetti.

■ **Eventi eccezionali**

Se il sostituto d'imposta si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali dovrà barrare la casella "**Eventi eccezionali**", posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello.

5.2

Dati relativi al sostituto

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

■ **Codice attività**

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it.

■ **Indirizzo di posta elettronica**

In tale campo deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica a cui si desidera siano inviate tutte le comunicazioni relative alla liquidazione della presente dichiarazione. La compilazione di detto campo riveste carattere di estrema importanza per il contribuente atteso che attraverso tale mezzo avverranno le future comunicazioni tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate.

■ **Persone fisiche**

– **Comune di nascita**

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

– **Residenza anagrafica o domicilio fiscale**

I dati relativi alla residenza anagrafica, o al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

■ **Altri soggetti**

– **Sede legale - Domicilio fiscale**

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione. La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.

La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

– Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

– Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole Amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei seguenti codici:

- 1 – se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 – se rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- 3 – se curatore fallimentare;
- 4 – se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 – se commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante, dei beni sequestrati;
- 6 – se rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7 – se erede del dichiarante;
- 8 – se liquidatore (liquidazione volontaria);
- 11 – se amministratore di condominio;
- 12 – se condomino;
- 13 – se per conto di una pubblica amministrazione;
- 14 – se commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4

Firma della dichiarazione

A partire da quest'anno il riquadro "Firma della dichiarazione", posto nella seconda facciata del frontespizio del Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO, è composto da due distinte sezioni che devono essere alternativamente utilizzate qualora il sostituto d'imposta si sia avvalso o meno della facoltà di separare detta dichiarazione.

In particolare:

- la sezione I deve essere compilata dai sostituti d'imposta che non intendono separare il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione e barrare le caselle ST e SX qualora tali prospetti debbano essere contenuti nel predetto modello. Tale sezione dovrà essere compilata anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare la dichiarazione esclusivamente con riferimento ai dati contenuti in una delle due comunicazioni di cui la stessa si compone;
- la sezione II deve essere, invece, compilata dai sostituti d'imposta che intendono separare il Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO. In questo caso, sarà necessario indicare nella parte corrispondente alla tipologia di comunicazioni compilate il numero complessivo delle stesse specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. Qualora i prospetti ST e SX debbano essere trasmessi nell'ambito del Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO, i predetti prospetti dovranno essere inviati unitamente alla parte che contiene le comunicazioni dei dati relativi alle certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati.

La sottoscrizione deve essere apposta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.

5.5

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

5.6

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

6. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

ATTENZIONE Considerato che le comunicazioni richiedono tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, i campi già contenuti nel CUD/2003 sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio.

Inoltre, per una più facile compilazione del modello, le istruzioni sono state così predisposte:

- le istruzioni relative ai punti del CUD concernenti i dati fiscali, sono riportate integralmente in questo paragrafo (comprese quelle relative al campo "annotazioni" presente solo nel CUD) e debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d'imposta;
- le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS, INPDAL e INPDAP, analoghe a quelle contenute nel CUD sono riportate in Appendice;
- le istruzioni relative agli ulteriori dati richiesti nel presente modello sono evidenziate con il colore azzurro.

I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un'unica comunicazione ad eccezione del caso in cui il sostituto d'imposta abbia erogato indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale. Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni rilasciate dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all'ultimo CUD rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari. Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

Parte A**Dati generali****Dati relativi al dipendente,
pensionato o altro percettore
delle somme**

Il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2002 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Il **punto 8** deve essere compilato per evidenziare situazioni particolari, riguardanti il dipendente, che possono assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della deduzione per contributi o premi versati ad una forma pensionistica complementare e/o individuale.

In tal caso indicare:

- 1** - per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
- 2** - per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- 3** - per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo di previdenza negoziale, o sebbene istituito non sia operante dopo 2 anni, o per i soggetti per i quali non è prevista l'erogazione del TFR (ad es. collaboratori coordinati e continuativi);
- 4** - per i soggetti che in presenza di un fondo di previdenza negoziale non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito ma non operativo nel biennio.

Negli altri casi il sostituto non deve compilare il presente punto.

Al **punto 9** deve essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Per l'individuazione dei codici catastali necessari per la compilazione del **punto 12**, ai fini dell'individuazione del comune a cui versare l'addizionale comunale, è possibile consultare il sito internet: www.agenziaterritorio.it.

Per i residenti all'estero l'art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/73 fissa i criteri per la determinazione del domicilio fiscale in Italia. In base a tale norma i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999, hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Parte B**Dati fiscali**

Nella **parte B** "Dati fiscali" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, compresi suoi acconti e anticipazioni, e prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 124/93 erogate in forma di capitale) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi. Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15 marzo 1986.

Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione, relativa al dipendente deceduto, attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte ed indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituto. Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

- nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto come più avanti specificato;
- nelle annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

Nel **punto 1** va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.), al netto degli oneri deducibili e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.

Relativamente alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, l'importo da indicare in tale punto comprende sia l'ammontare imponibile della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000, sia l'imponibile della prestazione relativo a quanto maturato dal 1° gennaio 2001, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis, comma 1, lett. d), del TUIR.

Nell'ipotesi di riscatto della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93, che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, in questo punto va indicato l'imponibile relativo all'importo maturato dal 1° gennaio 2001, soggetto a tassazione ordinaria secondo le disposizioni dell'art. 48-bis, comma 1, lett. d-ter) del TUIR.

Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati a norma del comma 8-bis, dell'art. 48 del TUIR, indicare la retribuzione convenzionale definita per l'anno 2002 dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 febbraio 2002, pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002. Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all'estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni.

Si precisa che i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 1 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. In tal caso sull'importo eventualmente indicato nel punto 1 non competono le detrazioni per lavoro dipendente. Nelle annotazioni deve essere, comunque, indicato l'ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

Nel **punto 2** va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente.

Qualora il sostituto si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate da altri soggetti, la certificazione deve riportare, per i redditi indicati, rispettivamente, nei punti 1 e/o 2, i dati complessivi relativi al totale imponibile, al totale delle ritenute e al totale delle detrazioni dei diversi rapporti. I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono altresì evidenziati ai successivi punti 40 e 41.

Relativamente ai punti 1 e 2, nelle annotazioni deve essere, inoltre, indicato l'importo delle eventuali erogazioni liberali in occasione delle festività e ricorrenze, nonché il valore di eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto.

Per i medesimi punti, qualora il sostituto abbia conguagliato più tipologie di redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario dare distinta indicazione nelle annotazioni dell'ammontare dei redditi per i quali è previsto l'istituto del TFR. Tale informazione è utile al percipiente in caso di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della deduzione spettante per eventuali premi e/o contributi versati alla previdenza integrativa.

Il **punto 3** deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituto, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati.

Nel **punto 4** va indicato il reddito di lavoro emerso corrisposto al lavoratore che si è parallelamente impegnato nel programma di emersione.

Nel **punto 5** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Nel **punto 6** deve essere indicato il credito d'imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Relativamente all'importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni deve essere data distinta indicazio-

ne di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero e a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati:

- l'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Se il reddito è stato percepito nel 2002 indicare "2002";
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva;
- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana.

Con riferimento al credito d'imposta evidenziato nel precedente punto 6, nei **punti 7, 8 e 9** devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- l'anno di percezione del reddito estero;
- il reddito prodotto all'estero;
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva.

Nel **punto 10** va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituto dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere espresse al netto del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, indicato nel precedente punto 6, e sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel punto 13.

L'importo delle ritenute da indicare nel punto 10 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Pertanto, in caso di incapienza dei redditi a subire il prelievo delle ritenute conseguenti a dette operazioni, va comunque indicato nel punto 10 il totale delle ritenute anche se:

- non tutte risultano ancora operate;
- in caso di dipendente statale, questi ha dichiarato di voler effettuare autonomamente il relativo versamento.

Nei casi precedenti vanno compilati, inoltre, i punti 38 o 39.

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario delle pensioni" devono farne menzione nelle annotazioni della certificazione, precisando che il pensionato, se non possiede altri redditi oltre i trattamenti pensionistici, è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.

Nel **punto 11** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 14.

Nel **punto 12** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e comprensivo di quello eventualmente indicato nel punto 15. Si precisa che tale campo non deve essere compilato con riferimento ai sostituiti domiciliati in Comuni che non hanno disposto l'applicazione di detta addizionale. Gli importi eventualmente evidenziati nei punti 11 e 12 comportano l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d'imposta successivo, ovvero in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In tale ultimo caso, le annotazioni devono contenere l'informazione che i predetti importi sono stati interamente trattenuti.

Nel **punto 13** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 10.

Nel **punto 14** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 11.

Nel **punto 15** va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quello indicato nel punto 12.

Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituto, nei **punti 16 e 17** vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all'IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituto che si è avvalso dell'assistenza fiscale nel periodo d'imposta per il quale è consegnata la certificazione. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 18**. Qualora il primo e/o il secondo o unico acconto

non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportare l'importo sospeso nel punto 18, già compreso nei precedenti punti 16 e 17.

Per i predetti soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nei **punti 19, 20 e 21** vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF relativi all'anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

Con riferimento ai crediti di IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF e di addizionale comunale all'IRPEF derivanti da assistenza fiscale devono, altresì, essere evidenziati nelle annotazioni i relativi importi rimborsati dal sostituto.

Nel **punto 22** va indicato l'importo totale delle detrazioni ai sensi dell'art. 13 del TUIR:

- detrazione per lavoro dipendente;
- ulteriore detrazione per redditi da pensione;
- ulteriore detrazione per redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno;
- ulteriore detrazione per redditi da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno.

Relativamente al **punto 23** va indicato l'importo totale delle detrazioni di cui all'art. 12 del TUIR per coniuge e familiari a carico. In tale punto deve essere ricompresa anche l'ulteriore detrazione spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, quella per ogni figlio portatore di handicap e l'eventuale maggiore detrazione spettante per i figli successivi al primo.

Il **punto 24** è riservato all'indicazione dell'importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 13-bis del TUIR, indicati nel successivo punto 26; in tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni.

Nel **punto 25** va indicato il totale complessivo degli importi già indicati ai punti 22, 23 e 24. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 22, 23 e 24, nel punto 25 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Nel **punto 26** va indicato il totale degli oneri detraibili comprensivo degli oneri per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% e limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed f) dell'articolo 13-bis, comma 1, del TUIR per le erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano. I medesimi oneri devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella allegata alle presenti istruzioni ed il relativo importo. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l'importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11 l'importo va comunque indicato nelle annotazioni con l'apposita dicitura: "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia".

Nel **punto 27** vanno indicati:

- il totale degli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall'imponibile di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel successivo punto 28;
- le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell'art. 48, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2.

L'importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni le singole voci del punto 27, evidenziando al sostituto che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

Nei punti 28 e 29 vanno indicati i dati relativi ai contributi e premi (diversi dal TFR) versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, compresi quelli versati per i familiari a carico.

In particolare, va indicato:

- nel **punto 28** l'importo dei citati contributi e premi esclusi dall'imponibile;
- nel **punto 29** l'importo dei contributi e premi non esclusi dall'imponibile ad esempio perché eccedenti i limiti previsti dall'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.

Il **punto 30** deve essere compilato con riferimento agli iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente al 28 aprile 1993 indicando il trattamento di fine rapporto destinato al fondo pensione complementare. Tale punto non deve essere compilato per gli iscritti, anche

successivamente alla predetta data, ai fondi di previdenza preesistenti che evidenziano un rilevante squilibrio finanziario ed abbiano presentato istanza al Ministero del Lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 124/93.

Nel **punto 31** va indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico, specificando nelle annotazioni l'importo di tali premi e contributi già compresi nei punti 28 e 29.

Nel successivo **punto 32**, ad integrazione del dato complessivo indicato nel precedente punto 31, deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per i quali sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Nel **punto 33** va indicato l'importo relativo alla restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale di lire 85.000, pari ad euro 43,90, a seguito di apposita richiesta del sostituito e versata dal medesimo nel 1993 per l'assistenza medica di base, ai sensi della L. 14 novembre 1992 n. 438.

Nel **punto 34** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituito e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Detti contributi non concorrono a formare il reddito imponibile per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d'imposta.

Nel **punto 35** barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituito d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Nel **punto 36** per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta.

Nel **punto 37** vanno indicati i compensi per lavori socialmente utili corrisposti ai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a diciotto milioni, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Si precisa che l'importo da indicare in tale punto è comprensivo dell'ammontare di quelli corrisposti allo stesso titolo non soggetti a ritenuta, già indicati nelle annotazioni del CUD (vedi istruzioni del punto 1).

I **punti 38 e 39** devono essere utilizzati in caso di incapacienza a subire il prelievo delle retribuzioni, erogate fino a febbraio a seguito del conguaglio di fine anno. In particolare, nel **punto 38** va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 febbraio). L'importo da indicare non deve tener conto degli interessi sulle somme ancora dovute, tuttavia, nelle annotazioni della certificazione deve essere specificato che sulle somme indicate nel punto 38 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Nel **punto 39**, che può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituito si è impegnato a versare autonomamente.

Nei **punti 40 e 41** deve essere indicato l'importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituito d'imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituito;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa*, l'erede prosegua l'attività del sostituito deceduto.

Nei **punti da 42 a 51**, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto. Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più righe, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 42 a 51.

In particolare nel **punto 42** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito.

Nel **punto 43** va indicata la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti. A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella tabella SE posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 44** indicare uno dei seguenti codici:

- 1 per i redditi di lavoro dipendente o assimilati per cui è possibile fruire delle detrazioni;
- 2 per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per cui non è possibile fruire delle detrazioni.

Nei **punti 45 e 46** vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 47.

Nel **punto 47** vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 46.

Nel **punto 48** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 49.

Nel **punto 49** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 48.

Nel **punto 50** va indicato l'importo relativo all'addizionale comunale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 51.

Nel **punto 51** va indicata l'addizionale comunale all'Irpef non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel punto 50.

Nei **punti da 52 a 55** vanno indicati i dati relativi agli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente o di redditi a questi assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le relative ritenute operate e sospese. Si precisa che nel punto 55 va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel **punto 54**.

Nei successivi **punti da 56 a 61**, ad integrazione dei dati complessivi già evidenziati nei punti da 52 a 55, devono essere indicati per ciascun periodo di imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute.

Qualora i compensi si riferiscano a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 56 a 61, avendo cura di specificare al punto 61 il diverso anno di riferimento.

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

La presente parte deve essere utilizzata per indicare gli importi corrisposti per trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973.

Devono inoltre essere indicate:

- le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte agli iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Nei **punti da 62 a 66** va indicato l'ammontare dell'indennità di fine rapporto, suoi acconti e anticipazioni, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate nell'anno, loro acconti e anticipazioni erogati in anni pregressi, e le relative ritenute operate.

In tali punti va indicato altresì l'ammontare delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, l'importo corrisposto per il riscatto anche parziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.Lgs. n. 124/93 o il riscatto ai sensi del medesimo art. 10, comma 1, lett. c) esercitato per ef-

fetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché le anticipazioni erogate nell'anno ed eventualmente in anni pregressi e le relative ritenute operate.

Per quanto concerne i riscatti esercitati ai sensi dell'ultima disposizione citata che non dipendano dal pensionamento, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità dell'iscritto, ovvero riconducibili alla volontà delle parti, analogamente al CUD rilasciato, il sostituto è tenuto ad evidenziare nei punti da 62 a 66 esclusivamente l'ammontare della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2000.

Per quanto riguarda il TFR e le altre indennità e somme, il sostituto deve indicare nelle annotazioni i medesimi importi, distinguendo tra quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001.

Si precisa che nel punto 62, relativamente al TFR, compresi suoi acconti e anticipazioni, va indicato l'ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione maturata a far data dal 1° gennaio 2001, al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento.

Nel successivo punto 64 è riportato l'importo delle ritenute operate dal sostituto in applicazione dell'art. 17 del TUIR mentre non va indicato in tale punto l'ammontare della citata imposta sostitutiva.

In caso di erogazione di una prestazione pensionistica in forma di capitale il punto 62 deve comprendere l'importo della prestazione comprensivo dei rendimenti finanziari maturati (se presenti) e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.

In tal caso, nel successivo punto 64 è indicato l'importo complessivo delle ritenute operate comprensivo, ove presente, della ritenuta nella misura del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000. In tale punto non deve invece essere indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2001.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità, deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella **parte A** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto 66 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al deceduto;
- nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità ovvero di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti.

In particolare nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede il sostituto deve indicare al **punto 125** il codice fiscale del dipendente deceduto e non deve compilare i punti **da 67 a 124** nonché i **punti 126 e 127**.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto il sostituto è tenuto a compilare i punti **da 67 a 124** e i punti **126 e 127**, avendo cura di compilare per ogni avente diritto o erede un rigo contenente i punti **126 e 127**.

Nei **punti da 67 a 73** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR.

In particolare nel **punto 69** per il TFR va indicato il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi, comprendendo l'eventuale periodo di anzianità convenzionale. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data. Nel caso in cui il sostituto abbia erogato una prestazione pensionistica in forma di capitale, anche a titolo di anticipazione, va compilato esclusivamente il punto 69 indicando il periodo di effettiva contribuzione. Per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" il punto 69 non va compilato. Qualora il sostituto d'imposta abbia erogato al contempo somme relative al TFR e, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione, è tenuto a compilare due distinte comunicazioni.

Nel **punto 70** va indicato l'eventuale periodo di anzianità convenzionale, espresso in anni e mesi, durante il quale non vi è stata corrensione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato.

Nel **punto 71** va indicata la quota eccedente il TFR se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione.

Nel **punto 72** vanno indicati i giorni di sospensione dal lavoro qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro a tempo determinato abbia superato i due anni per una delle cause previste dall'art. 2110 del c.c..

Il **punto 73**, deve essere barrato se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore ai due anni, anche nel caso siano intervenute cause di sospensione del rapporto stesso ex art. 2110 (ad esempio infortunio o gravidanza), per cui il periodo di commisurazione può risultare superiore ai due anni.

Nel **punto 74** va indicato l'ammontare dell'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai punti **75, 77, 80, 82, 89, 91** e **94** indicare:

A – se si tratta di anticipazione;

B – se si tratta di saldo;

C – se si tratta di acconto;

D – se si tratta di indennità per cessazioni di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative.

Nel **punto 76** va indicato l'ammontare netto complessivo delle altre indennità corrisposte, riferite all'indennità equipollente principale.

Nel **punto 78** va indicato l'ammontare del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato fino a tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Nel **punto 79** va indicato l'ammontare del TFR erogato riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000. Al fine della determinazione dell'ammontare massimo da indicare nel presente punto, il TFR maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto di quanto erogato dal 1974 al 2001 a titolo di acconto o di anticipazione di cui al punto 105 e diminuito delle quote destinate al fondo di previdenza di cui al punto 83. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 88.

Nei **punti 81** e **90** va indicato l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge. Dall'importo indicato nel punto 81 vanno altresì dedotti i contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 dicembre 2000, ovvero nei limiti non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro.

In caso di erogazione di indennità per cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, tralasciare i successivi punti e proseguire direttamente con la liquidazione dal punto 114.

Nei **punti 83** e **92** vanno indicati gli ammontari complessivi del TFR destinato alle forme pensionistiche di previdenza complementare rispettivamente fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001.

Nel **punto 84** va specificata la percentuale media di TFR di cui al precedente punto 83. Il presente punto non deve essere compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421. In tal caso nel punto 110 deve essere indicato l'ammontare spettante delle riduzioni (309,87 euro per gli anni presi a base di commisurazione, al netto dei periodi convenzionali), indipendentemente dall'eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari.

Al **punto 85** va indicato l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale, specificando nel successivo **punto 86** la relativa percentuale.

Nel **punto 87** va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 calcolato come al punto 78 ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 88** va indicato l'ammontare del TFR erogato eccedente il punto 79, ovvero l'intero ammontare erogato qualora non sia maturato il TFR al 31 dicembre 2000.

Nel **punto 93** va indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis del TUIR.

Al **punto 95** va indicato l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale, specificando nel successivo **punto 96** la relativa percentuale.

Nei **punti da 97 a 101**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate nel 2002 dalle forme pensionistiche complementari, riferibili all'ammontare maturato fino al 31 dicembre 2000 e soggette alle disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2001.

Nel **punto 97** va indicato l'ammontare della prestazione erogata a titolo definitivo, comprensivo delle anticipazioni già erogate, riferita all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 e, nel caso di erogazione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, al netto del rendimento finanziario soggetto alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482.

Il **punto 98** va compilato soltanto nelle ipotesi di erogazione parziale della prestazione maturata, a titolo di anticipazione da imputare in via prioritaria agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000. Qualora in precedenza siano state corrisposte altre erogazioni parziali indicare l'importo complessivo, comprensivo di quanto già corrisposto. Nel caso di corresponsione di capitali a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l'importo erogato deve essere assunto al netto del citato rendimento finanziario.

La casella di cui al **punto 99** va barrata esclusivamente nel caso di una prestazione in forma di capitale corrisposta ad un lavoratore autonomo, imprenditore individuale o ad eredi degli stessi soggetti citati.

Nei **punti 100 e 101**, va indicato l'ammontare complessivo del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e la percentuale media del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato alla predetta forma pensionistica.

Nei **punti da 102 a 104**, va indicato il dettaglio delle prestazioni in forma di capitale erogate nel 2002 dalle forme pensionistiche complementari e individuali, riferibili all'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 e soggette alle disposizioni dell'art. 17-bis del Tuir.

In particolare nel **punto 102**, indicare l'ammontare della prestazione erogata a titolo definitivo, comprensivo delle anticipazioni e dei riscatti parziali, esercitati ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124 del 1993, imputabile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% indicato al punto 104, nonché delle somme non dedotte (contributi e premi).

Inoltre, in questo punto vanno indicate, con le stesse modalità, le somme relative alle restanti prestazioni erogate in caso di riscatto della posizione pensionistica individuale ai sensi dell'art. 10, commi 1, lett. c) – se dipendente da pensionamento o da cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti – 1-bis, 3-ter e 3-quater del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Se la prestazione a titolo definitivo è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato, tenendo conto di eventuali riscatti parziali e anticipazioni già erogati, l'importo da indicare al punto 102 è ridotto esclusivamente delle sole somme non dedotte (contributi e premi).

Il **punto 103** va compilato soltanto nelle ipotesi di erogazione parziale della prestazione maturata, a titolo di anticipazione o riscatto parziale imputabile agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001. L'importo deve essere comprensivo del risultato di gestione al netto della relativa imposta sostitutiva dell'11% corrisposta e ridotto dell'importo relativo alle somme non dedotte (contributi e premi).

Qualora in precedenza siano state corrisposte altre erogazioni parziali indicare l'importo complessivo, comprensivo di quanto già corrisposto.

Al **punto 104** va indicato l'importo complessivo dei redditi già assoggettati ad imposta, (risultato di gestione) riferibile all'importo di punto 102.

Nei **punti 105 e 106** vanno indicati gli acconti e le anticipazioni del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme, compresi quelli relativi alle indennità di fine mandato erogate per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati dal 1974 al 2001. In tal caso non deve essere indicato nessun codice nel successivo punto 107. In caso di erogazione, da parte delle imprese di credito, di indennità per favorire l'esodo e il sostegno al reddito, indicare il 50% del loro importo nel punto 106 e il codice 1 nel successivo punto 107. In presenza di indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti indicare al punto 105 l'ammontare di tale indennità, ed al punto 106 il totale imponibile, specificando il codice 2 al punto 107.

I **punti 108 e 109** devono essere compilati nell'ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro precedenti al 1° ottobre 1985. In tal caso, qualora non siano state liquidate in tutto o in parte le indennità di fine rapporto, si applicano le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 3, della L. n. 482 del 1985.

Nel **punto 110** va indicato il totale delle riduzioni applicate ai fini della determinazione degli imponibili. In particolare va indicato:

- per le indennità equipollenti l'importo di euro 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione;
- per il TFR l'importo di cui sopra deve essere considerato fino al 31 dicembre 2000; se parte del TFR è destinata alle forme di previdenza complementare, l'importo deve essere ridotto della percentuale indicata al punto 84;
- per le prestazioni in forma di capitale erogate da forme pensionistiche complementari alle quali è trasferita una quota del TFR, l'importo pari alla percentuale di cui al punto 101.

Si ricorda che il periodo preso a base di commisurazione deve essere considerato al netto del periodo convenzionale.

Nel **punto 111**, deve essere riportato l'imponibile relativo alle indennità equipollenti al TFR complessivamente erogate (indicate ai punti 74 e 105) al netto delle riduzioni di cui al punto 110, nonché quello relativo alle eventuali altre indennità e somme erogate (indicate ai punti 76 e 106).

Nel **punto 112**, deve essere riportato l'imponibile TFR riferito all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 al netto delle riduzioni di cui al punto 110.

Si precisa che i punti 105 e 106 non devono essere considerati se riferiti a rapporti cessati prima del 1974.

Nel **punto 113**, relativamente al TFR, deve essere indicato l'imponibile riferito all'importo maturato dal 1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche di cui al D.lgs. 124 del 1993, nei punti 112 e 113 deve essere indicato, rispettivamente, l'imponibile al 31 dicembre 2000 (punto 112), e l'imponibile maturato dal 1° gennaio 2001 (punto 113).

In particolare al **punto 112** per le prestazioni a titolo definitivo va indicato l'ammontare netto risultante dall'importo di punto 97 diminuito dei contributi versati dal lavoratore, nonché dell'importo delle riduzioni spettanti evidenziate al punto 110. Nel caso di anticipazioni va indicato l'ammontare netto risultante dall'importo di punto 98 diminuito dei soli contributi versati dal lavoratore.

Al **punto 113**, va esposto l'importo già indicato al punto 102, in caso di prestazione a titolo definitivo e 103 in caso di erogazione parziale.

Nel **punto 114**, va indicata la somma degli imponibili e dell'importo relativo all'eventuale incentivo all'esodo erogato nell'anno, esposto al punto 93, quello erogato in anni pregressi e le somme a sostegno del reddito evidenziate al punto 106.

Nel **punto 115**, va indicato il reddito di riferimento ai sensi dell'art. 17 o 17-bis del Tuir.

In particolare per le prestazioni pensionistiche il reddito di riferimento risulta dalla somma degli importi esposti ai punti 112 e 113. Nel caso di erogazione parziale o di una erogazione in forma di capitale (riferibile all'importo maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001) superiore ad un terzo di quella maturata dalla predetta data, l'importo indicato al punto 113 deve essere assunto al netto di quanto già indicato al punto 104 (redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva).

Nel **punto 116**, va indicata l'aliquota applicata al TFR, ovvero alla prestazione pensionistica erogata, determinata sulla base del reddito di riferimento applicando gli scaglioni vigenti alla data in cui è maturato il diritto alla percezione; nel caso di erogazione a titolo definitivo della prestazione a soggetti iscritti a forme pensionistiche alla data del 28 aprile 1993, c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi" tale aliquota va indicata relativamente alla prestazione riferibile all'importo maturato dal 1° gennaio 2001.

Nel **punto 117**, va indicata esclusivamente l'aliquota utilizzata in caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale a titolo definitivo a c.d. "vecchi iscritti a vecchi fondi", relativamente all'importo maturato al 31 dicembre 2000.

Nel **punto 118**, va indicata l'imposta complessiva che si ottiene dall'applicazione delle aliquote dei punti 116 e 117 sui rispettivi imponibili.

Nel **punto 119**, deve essere indicata l'imposta afferente il TFR e suoi acconti maturati dal 2001.

Nel **punto 120**, deve essere riportato l'importo delle detrazioni spettanti, fino a capienza dell'importo indicato nel precedente punto 119, pari a euro 61,98 per anno.

Nel **punto 121**, per il TFR, deve essere indicato l'ammontare complessivo delle ritenute operate sulle anticipazioni e sugli acconti già erogati dal 1974 a 2001. Relativamente alle prestazioni pensionistiche indicare l'ammontare complessivo delle ritenute operate sulle anticipazioni e sui riscatti parziali fino al 2001.

Nel **punto 122**, vanno indicate le ritenute totali operate nell'anno e nel **punto 123** quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 122.

Nel **punto 124**, indicare l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva. Tale punto, che comprende l'imposta sostitutiva medesima, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazione nel 2002 di somme a titolo di TFR, acconti, anticipazioni e altre indennità e somme.

PARTE C

Dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAL, INPDAP e dati assicurativi INAIL

Le istruzioni relative ai dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAL e INPDAP già comprese nelle istruzioni al CUD sono riportate integralmente in Appendice.

Di seguito si riportano le istruzioni relative all'indicazione dei dati assicurativi INAIL.

I **punti da 101 a 106** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

In particolare il **punto 101**, qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" della tabella sottostante, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 93)	
CODICE	DESCRIZIONE
A	Percipienti borse lavoro
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
G	Collaboratori familiari di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Z	Altri

Nel **punto 102** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe. Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

I **punti 103** e **104** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nei casi in cui si sia verificata in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso (ad esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato) sarà necessario utilizzare più righe riportando su ognuno di essi, le informazioni relative al periodo assicurato.

Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel **punto 103** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 104** l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Nel **punto 105** dovrà essere indicato il codice comunale (ad esempio per Roma H501) della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, il codice comunale della località in cui è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Per l'individuazione dei codici è possibile consultare il sito internet www.finanze.it, sezione "territorio".

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 105 deve essere compilato il punto 106, barrando l'apposita casella.

PARTE D

Assistenza 2002

La **parte D** va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2002, dal sostituto stesso o da un Caf-dipendenti al quale il contribuente si è rivolto.

Si precisa, altresì, che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2002.

Riportare:

- nei **punti** da **1** a **37** i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da luglio a dicembre 2002, relative:
 - al saldo Irpef per il 2001;
 - alla prima rata di acconto Irpef per il 2002;
 - all'addizionale regionale all'Irpef per il 2001 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
 - all'addizionale comunale all'Irpef per il 2001 relativamente al dichiarante e al coniuge dichiarante;
 - all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- nei **punti** da **38** a **42**, i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2002, relative alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2002;
- nei **punti** da **43** a **52** i dati delle trattenute effettuate a seguito di rettifica;
- nei **punti** da **53** a **69** le somme a conguaglio che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2002;
- nei **punti** da **70** a **73** i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione Mod. 730-4 e l'eventuale Mod. 730-4 rettificativo.

Modalità di compilazione

Il sostituto deve esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione, anche in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative.

Nel caso in cui gli importi risultino inferiori all'unità di euro, nel rispetto delle regole sul troncamento, il sostituto non deve indicare alcun importo.

Per ogni singolo rigo relativo agli importi da esporre nei **punti** da **2** a **32**, qualora tutti gli importi del rigo siano inferiori all'unità di euro occorre barrare le caselle di cui ai **punti** **5, 9, 13, 18, 23, 28** e **33**.

Relativamente all'addizionale regionale e comunale all'Irpef, anche se tutti gli importi del rigo sono inferiori all'unità di euro, oltre a barrare la relativa casella è necessario indicare ugualmente il codice della regione ed il codice catastale del comune.

Per la seconda unica rata di acconto Irpef del 2002 (**punti** da **39** a **41**) se tutti gli importi sono inferiori all'unità di euro deve essere indicato il codice B al **punto** **42**

Assistenza 2002

Nei **punti** **1** e **38** deve essere indicato il mese (valori da 7 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio, i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei **punti** da **2** a **32** e da **39** a **41**.

Nei **punti** **2, 8, 10, 15, 20, 25, 32** e **41** vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni.

Nei **punti** **3, 6, 11, 16, 21, 26, 30** e **39** vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti.

Nei **punti** **4, 7, 12, 17, 22, 27, 31** e **40** vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per incapienza della retribuzione e/o per rettifica, sommati agli interessi complessivamente trattenuti per rateizzazione.

Nei **punti** **14** e **19** vanno indicati i codici delle regioni relativi all'addizionale regionale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod.730 o 730-4.

Nei **punti** **24** e **29** vanno indicati i codici catastali dei comuni relativi all'addizionale comunale all'Irpef dovuta rispettivamente dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili dai Mod. 730 o 730-4.

Il **punto** **34** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;

B – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;

C – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;

D – Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;

Il **punto** **35** deve essere compilato in presenza di Mod. 730-3 o 730-4 a rettifica. In tal caso va utilizzato uno dei seguenti codici:

A – conguaglio derivante da Mod. 730-3 o 730-4 rettificativo;

- B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
- C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa;
- D – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- E – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
- F – rettifica del solo codice regione.
- G – rettifica del solo codice comune.

La casella del **punto 36** deve essere barrata qualora i dati contenuti nei **punti 2, 10, 15, 20, 25 e 32** siano relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da Mod. 730-4 integrativi.

La casella del **punto 37** deve essere barrata qualora il Mod. 730/2002 non è risultato liquidabile.

Il **punto 42** deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:

- A – richiesta di minore secondo o unico acconto;
- B – tutti gli importi da esporre sono inferiori ad 1 unità di euro.

Integrazioni

In presenza di comunicazioni integrative (Mod. 730-4 integrativo) dalle quali siano risultati a favore del contribuente dei rimborsi (a titolo di saldo Irpef, addizionali regionale e comunale all'Irpef e/o di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata) rispetto ai conguagli effettuati a seguito di precedenti liquidazioni risultanti da Mod. 730-3 o da Mod. 730-4, il sostituto deve compilare il quadro come segue:

- nei **punti 3, 11, 16, 21, 26 e 30** deve riportare quanto complessivamente trattenuto indipendentemente dai rimborsi effettuati a seguito dell'integrazione;
- nei **punti 2, 10, 15, 20, 25 e 32** deve riportare quanto complessivamente rimborsato.

Rettifiche

I rimborsi (o gli ulteriori rimborsi) derivanti dalla liquidazione a rettifica devono essere complessivamente riportati nei **punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41**.

Le trattenute effettuate a seguito di liquidazione a rettifica, comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato per la prima liquidazione, devono essere esposte nei **punti da 44 a 50** e nel **punto 52**, al netto degli interessi trattenuti. Tali importi devono essere, inoltre, ricompresi nei **punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39**.

Nei **punti 43 e 51** deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi).

Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all'addizionale regionale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 14 e 19** riportando il codice corretto e compilando il **punto 35** con il codice F.

Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo all'addizionale comunale all'Irpef, il sostituto deve compilare i **punti 24 e 29** riportando il codice corretto e compilando il **punto 35** con il codice G.

Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (**punto 35** compilato con il codice "D" o "E") i dati da indicare nel riquadro "Rettifiche" devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro "Assistenza 2002".

Conguaglio non effettuato o non completato

Nei casi in cui non sia riuscito ad effettuare oppure a completare le operazioni di conguaglio il sostituto deve compilare i **punti da 53 a 69**.

Il **punto 53** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacità del monte ritenute.

7. COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

ATTENZIONE Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.

Il codice fiscale del sostituto d'imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni (al riguardo si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle presenti istruzioni).

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente;
- indicare una sola volta i dati anagrafici del percipiente ed il progressivo comunicazione ed utilizzare più righe per esporre i dati relativi a ciascun importo erogato, compilando i punti da 16 a 28.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il dichiarante deve compilare più comunicazioni per esporre distintamente la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti, sempreché questi ultimi abbiano consegnato al percipiente la certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, e quella riferibile al proprio operato in qualità di sostituto d'imposta. Anche in queste ipotesi, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità precedentemente indicate tenendo, in ogni caso, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto.

La presente parte va utilizzata per indicare:

- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2002 riferite a redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del Tuir o redditi diversi di cui all'art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42;
- le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2002, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d*), *e*), *f*), dell'art. 16, comma 1, del Tuir).

Relativamente ai compensi di cui all'art. 81, comma 1, lettera *m*), del Tuir (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Dati relativi al percipiente delle somme

Il sostituto d'imposta deve riportare nei **punti** da **1** a **11** il codice fiscale, i dati anagrafici del percipiente, nonché il domicilio fiscale dello stesso.

In particolare nel **punto 10**, che deve essere compilato solo nel caso in cui nel punto 16 è indicato il codice "N", deve essere riportato il *codice della regione* relativo al domicilio fiscale del percipiente, desumendolo dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Se il percipiente è un "non residente" devono essere utilizzati i punti da 12 a 15 e precisamente:

- nel **punto 12** indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;

- nei **punti 13 e 14**, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 15** evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla **tabella SG - Elenco dei paesi esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Dati relativi alle somme erogate

- Nel **punto 16** va indicato, riguardo alla causale del pagamento, uno dei seguenti codici:
- A** – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
 - B** – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
 - C** – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
 - D** – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
 - E** – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
 - F** – prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
 - G** – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
 - H** – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
 - I** – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
 - L** – utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
 - M** – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
 - N** – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - Q** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
 - R** – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
 - S** – provvigioni corrisposte a commissionario;
 - T** – provvigioni corrisposte a mediatore;
 - U** – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
 - V** – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio;
 - W** – provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
 - Z** – titolo diverso dai precedenti.

Per le somme contraddistinte al punto 16 dai codici "G", "H" ed "I" riportare nel **punto 17**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione; in caso di anticipazioni, nel punto 17, va indicato l'anno 2002 e deve essere barrata la casella di cui al **punto 18**, riportando nei **punti 27 e 28** l'eventuale l'ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel **punto 19** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato. Inoltre, in relazione alle somme individuate dal codice "N" del punto 16, devono essere ricomprese nell'importo da esporre nel punto 19 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a dieci milioni ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Tuir). Tali somme devono essere inoltre riportate nel successivo **punto 21**. Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 19 va indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 21.

Si precisa che nel punto 19 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel **punto 20**, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie

per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

Nel **punto 21** vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel precedente punto 20. Ad esempio, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (se nel punto 16 è indicato il codice "E"); vanno indicati gli eventuali compensi d'importo inferiore ad euro 25,82, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento) e le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

Nel **punto 22** va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 19 e le somme non soggette a ritenute indicate nei punti 20 e 21.

Nel **punto 23** va indicato l'importo delle ritenute operate nell'anno.

Nel **punto 24** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 23.

Nel **punto 25**, da compilare solo nel caso in cui nel punto 16 è indicato il codice "N", va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto.

Nel **punto 26** va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 25.

8. PROSPETTO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Il prospetto ST deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Qualora i rigi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

I dati da indicare devono riferirsi anche:

- alle ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2002. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2003, se riferiti al 2002, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2003;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2002, relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 17 febbraio 2003 per il saldo, nonché entro la stessa data, al versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato presso il fondo pensione;
- alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2002;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2002.

Devono essere indicati i dati dei versamenti effettuati entro marzo 2003, ovvero dei versamenti tardivi effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Devono, altresì, essere indicati le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2002 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2001 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600), nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2002 con riferimento all'anno 2001.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2003 con riferimento all'anno 2002.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, i dati relativi alle residue rate delle addizionali all'IRPEF non prelevate per effetto del predetto passaggio devono essere indicati dal sostituto che, nelle operazioni di conguaglio relative all'anno d'imposta 2001, ha determinato l'ammontare complessivo delle addizionali dovute. A tal fine, dovranno essere compilati due righi nei quali indicare esclusivamente:

- in uno dei due, il periodo di riferimento "12/2002" (punto 1), l'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF non prelevate (punto 2) e il codice "M" (punto 7);
 - nell'altro, il periodo di riferimento "12/2002" (punto 1), l'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale all'IRPEF non prelevate (punto 2) e il codice "N" (punto 7).
- Il sostituto d'imposta, tenuto, invece, ad effettuare il prelievo delle residue rate di addizionali all'IRPEF, oltre ad indicare i dati relativi ai versamenti delle predette rate con le ordinarie modalità, dovrà compilare due ulteriori righe per esporre, esclusivamente:
- in uno dei due, il periodo di riferimento "12/2002" (punto 1), l'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF prelevate (punto 2) e il codice "P" (punto 7);
 - nell'altro, il periodo di riferimento "12/2002" (punto 1), l'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale all'IRPEF prelevate (punto 2) e il codice "Q" (punto 7).

8.1

Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle addizionali all'IRPEF trattenute, agli importi trattenuti per assistenza fiscale, all'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni sul TFR, ai rendimenti sul risultato netto maturato presso il fondo pensione ed i relativi versamenti.

Per ogni importo trattenuto il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Si precisa che:

- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2003 e riferite all'anno 2002, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato il mese di dicembre 2002 e nel punto 7 il codice "B";
- con riferimento alle addizionali trattenute nello stesso mese, se relative a rateizzazioni o cessazioni del rapporto di lavoro, vanno compilati distinti righe anche se il periodo di riferimento è lo stesso;
- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento, indicando nel punto 1, 12/2002, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce e, nel punto 7, il codice "A".

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate o delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale e l'imposta sostitutiva operata e versata sulle rivalutazioni TFR e sul risultato netto maturato presso il fondo pensione.

Si precisa che in caso di un importo relativo ad interessi trattenuti a seguito di rateizzazione, deve essere compilato uno specifico rigo.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2002, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Quando, per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2002, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito, l'importo restituito utilizzando tali somme deve essere indicato, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati, al rigo SX4, colonna 3 del prospetto SX. Devono, comunque, essere compilati appositi righe per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati o parzialmente versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 3, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 5, l'importo da versare (anche se pari a zero).

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 7-bis del DPR n. 600 del 1973, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF operate nell'anno 2002 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 5, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1 del prospetto SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2001 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 1 del prospetto SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del prospetto SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da:
 - conguaglio di assistenza fiscale;
 - restituzione dell'80 per cento, ai sensi della legge 14 dicembre 1999 n. 438, della quota fissa individuale di euro 43,90 (lire 85.000) versata nel 1993 per l'assistenza medica di base, (cosiddetta "tassa sul medico di famiglia");
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata;
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2002 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Nel **punto 5** va indicato l'importo versato. Tale importo, che deve trovare riscontro nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, corrisponde alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione delle ipotesi riguardanti le operazioni societarie straordinarie e le successioni nonché gli errori nella indicazione del codice tributo e/o regione.

Infatti, per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione, se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1 e 2 ed indicando il codice "K" nel punto 7. Nel prospetto ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione societaria straordinaria.

Qualora, inoltre, nel modello di pagamento siano stati erroneamente indicati il codice tributo, e/o il codice regione, deve essere osservata la seguente modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione (con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate), la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti e nel punto 7 rispettivamente il codice "D" e/o "E";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due rigi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2, 3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo e/o il codice regione corretti oltre che, al punto 3, l'importo complessivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

In caso di versamenti di IRPEF, addizionale regionale o comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto dei relativi interessi da esporre nel punto 6. Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2002 erogati entro il 12 gennaio 2003;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- E** – se il codice regione è stato oggetto di comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- M** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- N** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale all'IRPEF non prelevate per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF prelevate dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- Q** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale comunale all'IRPEF prelevate dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;

Per la compilazione del **punto 8** "eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, previste per le vittime di richiesta estorsive ed dell'usura;
- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 mar-

zo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania.
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 25 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002 nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 18 aprile 2002 fino al 31 ottobre 2002) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 28 giugno 2002 (G.U. n. 156 del 5 luglio 2002) emanato a seguito dell'evento che ha interessato il "grattacielo Pirelli".
- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito del differimento al 17 aprile 2002 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte scadenti in data 16 aprile 2002 previsto dal decreto 24 maggio 2002 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2002) a seguito dello sciopero generale del giorno 16 aprile 2002.
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo delle ritenute verste nel punto 5 e barrare la casella del punto 10.

Nel **punto 11** da compilare in caso di versamento di addizionale regionale, deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

9. PROSPETTO SX RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

ATTENZIONE Il presente prospetto non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta relativamente agli importi indicati nel prospetto ST della presente dichiarazione. Tali dati vanno evidenziati al rigo SX4.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, nonché tramite Mod. F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori. Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei rigi da SX5 a SX34. Nel **rigo SX1** deve essere indicato l'importo complessivo delle somme anticipate dal sostituto d'imposta per restituzioni di ritenute al dipendente derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, nonché l'importo complessivo delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati e delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF utilizzate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio. Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2003. Si precisa, inoltre, che l'importo indicato nel presente rigo comprende eventuali crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo SX4, col. 3.

Il rigo SX4 è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2002.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta ai percipienti relative al 2002 nonché dei versamenti effettuati per errore dal sostituto d'imposta in eccesso rispetto alle ritenute operate con riferimento all'anno 2002. Si precisa che si tratta dell'ammontare maturato per effetto delle cause elencate nelle istruzioni per la compilazione del punto 3, sezione "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive" del prospetto ST;
- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile, derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al 2002;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2003, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

Qualora nella colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2003 Semplificato compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2002 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

Nei **rigi** da **SX5** a **SX34**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicata dai rigi SX5 a SX34, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 1 a 6 del rigo SX4.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i rigi da SX5 a SX34, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore. Dovranno, altresì, essere evidenziate le compensazioni effettuate per correggere l'errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo e/o del codice regione relativamente alla quale sono stati compilati due rigi del prospetto ST.

I **rigi** da **SX5** a **SX34** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall'erario.

9.1

Regioni a statuto speciale

Per la compilazione del rigo SX35 seguire le seguenti istruzioni:

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1906 (fino al 28/2/2002, dal 1° marzo 2002 tale codice è confluito nel codice 1920), 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312 e, fino al 28/2/2002 i codici 1303 e 1313 (dal 1° marzo 2002 confluiti nel codice 1301).

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903 (fino al 28/2/2002, dal 1° marzo 2002 tale codice è confluito nel codice 1901), 1912 e 1913.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312 e, fino al 28/2/2002 i codici 1303 e 1313 (dal 1° marzo 2002 confluiti nel codice 1301).

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603 (fino al 28/2/2002, dal 1° marzo 2002 tale codice è confluito nel codice 1601), 1612 e 1613.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312 e, fino al 28/2/2002 i codici 1303 e 1313 (dal 1° marzo 2002 confluiti nel codice 1301).

APPENDICE

■ ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS, INPDAI, INPDAP

PARTE C - COMUNICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

1. INPS

Dati previdenziali e assistenziali

Nella presente comunicazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Per la compilazione del riquadro "Dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI" si precisa che:

- nel caso in cui nel corso dell'anno sia intervenuta una variazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali, ad esempio, da operaio a impiegato, o da tempo pieno a tempo parziale, o da tempo determinato a tempo indeterminato, devono essere compilati ulteriori quadri, nei quali, restando la necessità di indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali, vanno comunque riportati i dati identificativi del soggetto, senza ripetere i dati fiscali;
- qualora nel corso dell'anno uno stesso soggetto sia iscritto a più Enti, devono essere utilizzati più quadri in ciascuno dei quali deve essere riportato, nel riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali, il codice ente cui compete la contribuzione senza ripetere i dati fiscali, mentre è necessario ripetere i dati identificativi del percipiente.

Soggetti tenuti alla dichiarazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali di competenza dell'INPS devono essere dichiarati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 (modello 01/M).

Pertanto, la dichiarazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell'INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Inoltre, devono essere dichiarati i compensi corrisposti durante l'anno 2002 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Dirigenti iscritti all'INPDAI

Il datore di lavoro deve compilare due distinti quadri relativi ai dati previdenziali ed assistenziali INPS/INPDAI, uno contraddistinto dal **codice "ente" 1** (INPS) e uno contraddistinto dal **codice "ente" 2** (INPDAI).

Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l'obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è, pertanto, esentato dal certificare i dati pre-

videnziali ed assistenziali già dichiarati e che saranno certificati dall'INPS.

Anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del 1984 non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, mobilità e ANF versate con il sistema DM10.

Imponibile ai fini previdenziali

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS per i lavoratori dipendenti, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'articolo 48 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, già largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l'imponibile riferito al 2002 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2002 ma riferiti a dicembre 2001 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2001);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2003, ma riferiti a dicembre 2002.

Casi particolari

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

- contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolari n. 14 del 23 gennaio 1997, n. 197 del 2 settembre 1998, n. 60 del 15 marzo 1999, messaggio n. 146 del 24 settembre 2001);
- contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
- contribuzione "figurativa" correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dei decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158 (Circ. INPS n. 193 e 194 del 22 novembre 2000);
- contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge del 3 agosto 1999, n. 265 (Circ. n. 119 del 22 giugno 2000).

SEZIONE 1

Punto 1 - Qualifica assicurativa

La compilazione del campo è obbligatoria; l'assenza della qualifica comporta la non utilizzabilità della dichiarazione per il perio-

di per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni.

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
B	Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per i collaudi
N	Assistente di volo
P	Giornalista professionista, praticante o pubblicista iscritto all'INPGI
Q	Lavoratore con qualifica di quadro
R	Apprendista qualificato impiegato (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)
W	Apprendista qualificato operaio (articolo 21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56)

Punto 2 - Tempo pieno/tempo parziale

Codice	Descrizione
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale
L	Tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali
N	Tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali
R	Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali

Punto 3 - tempo determinato o indeterminato

Codice	Descrizione
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	Stagionale

I **punti 1, 2 e 3** devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS, ad eccezione dell'ipotesi in cui ricorra la qualifica assicurativa "B".

Per quanto riguarda il **punto 2** – Tempo pieno/tempo parziale – si precisa che i codici "L, N, R", per le assunzioni intercorse nell'anno 2000, continueranno ad essere utilizzati atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione.

Per quanto riguarda il **punto 3**, si precisa che deve essere indicato:

- **"I"** per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato, salvo il caso in cui siano stagionali - articolo 21, comma 4, legge 28 febbraio 1987, n. 56);
- **"D"** per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.
- **"S"** per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere, ecc., nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo). Le attività stagionali sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Nel **punto 4** indicare il codice **"01"**. L'indicazione di tale codice è necessaria per l'attribuzione dei dati all'INPS. Il codice **"02"** identifica i dati di pertinenza dell'INPDAL. Pertanto, nel caso di Dirigenti di aziende industriali, devono essere sempre compilati due distinti quadri, uno di pertinenza INPS per le contribuzioni "minori" e l'altro per le contribuzioni di pertinenza INPDAL per l'IVS e il Fondo di garanzia.

Nel **punto 5** deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Nel **punto 6** deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro.

Il punto va sempre compilato anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

Nei **punti 7, 8, 9 e 10** devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS, altre, FG).

La casella "IVS" va sempre barrata, quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS (ad esempio Fondo Elettrici, Telefonici, Volo, Ferrovieri, ecc.).

Pertanto, non deve essere barrata, nel riquadro INPS, per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAL, INPGI, INPDAP, ENPALS).

Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS e FG.

Per i lavoratori con la qualifica di apprendista deve essere barrata la sola casella IVS, sia che risultino dipendenti di aziende artigiane che di aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.

La casella "FG" deve essere barrata quando per il soggetto è dovuto il contributo al "Fondo garanzia trattamento fine rapporto".

Nei **punti 11 e 12** devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze.

Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria.

In particolare deve essere indicato:

- nel **punto 11** l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 11 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. Nel caso in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili diverse (ad esempio, per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS;
- nel **punto 12** l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si precisa che l'importo del compenso ferie relativo all'anno nel quale è stata assolta l'obbligazione contributiva dovrà essere inserito nella suddetta casella (circolare n.15 del 15 gennaio 2002). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (legge n. 67 del 1997). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 12, consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze", sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando le procedure previste per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig, O1/M-rett, SA/vig, SA/rett).

Si ricorda che le somme corrisposte per incentivare l'esodo non sono sottoposte a contribuzione previdenziale ed assistenziale e pertanto non vanno comprese nelle "competenze correnti" né nelle "altre competenze".

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi, i punti da 1 a 12, escluso il punto 11.

Per gli operai dell'edilizia e per i lavoratori a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione dei punti 11 e 12:

a) operai dell'edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento. Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 11. Le settimane di ferie godute vanno in-

cluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13;

- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 11. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 13;
- l'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica) va esposto nel punto 12. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e, pertanto, non sono da indicare nel punto 13.

Nel punto 11 va altresì compreso il 15 per cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l'anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle quote di adesione contrattuale);

b) lavoratori a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 13;
- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 12;
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 11.

Nel **punto 13** va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo.

La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel **punto 14** va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 11.

Nel **punto 15** deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 11 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel **punto 16** devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 11.

Nel **punto 17** deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato (vedi tabelle allegate alle circolari n. 100 del 3 maggio 1999 e n. 94 del 16 maggio 2000). Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 18.

Nel punto 18, qualora non sia applicato un contratto nazionale, salvo il caso in cui nel codice contratto venga indicato "EP" (enti pubblici), deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
R	Per contratto stipulato a livello regionale
P	Per contratto stipulato a livello provinciale
A	Per contratto stipulato a livello aziendale
N	Nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti
G	Contratto di riallineamento o di gradualità

Nel punto 19 deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato.

Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.

Nel punto 20 vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel punto 21 va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
15	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994)
19	Lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)
20	Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 (soppressione Fondo Elettrici e Telefonici circ. INPS n. 149 del 2000)
27	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
28	Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 1993)
29	Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
38	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994)
39	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del

40	1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994)
46	Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'articolo 16 della legge 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996)
47	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)
50	Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. Inps n. 174 del 1997)
52	Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)
53	Lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 863 del 1984
54	Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 863 del 1984, e articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
56	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)
57	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)
58	Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)
59	Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
65	Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)
66	Lavoratori assunti con Contratto di Formazione per i quali compete al datore di lavoro il beneficio generalizzato del 25% (circ. Inps n. 85 del 2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all'articolo 13, comma 1, lett. A, della legge n. 68 del 1999
68	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione nella misura del 50% di cui all'articolo 13, comma 1, lett. B, della legge n. 68 del 1999
69	Lavoratori interinali per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% ex D.Lgs. n. 151/2001 (circ. Inps n. 136 del 2001)
69	Lavoratori assunti con Contratto di Formazione secondo le regole del "de minimis" (circ. Inps n. 85 del 2001)

- 70** Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art.75, legge n. 388/2000 (circ. Inps n. 118 del 2001)
- 75** Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
- 76** Per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)
- 77** Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991)
- 78** Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992)
- 79** Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000 (circ. Inps n. 134 del 2002)
- 82** Lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 legge n. 53 del 2000), per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circ. 117 del 2000)
- 83** Lavoratori interinali a tempo determinato (articolo 1, comma 1, legge 196 del 1997, circolare n. 153 del 1998)
- 84** Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
- 85** Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)
- 86** Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992)
- 89** Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995)
- 91** Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'Inps ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 509 del 1994
- 92** Dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 2 del 1997)
- 95** Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità denunciati per la prima volta all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circ. INPS n. 59 e n. 115 del 2000)
- 96** Lavoratori interessati dal contratto di riallineamento o di gradualità già denunciati all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (circ. INPS n. 59 e n. 115 del 2000)
- 97** Lavoratori interinali a tempo indeterminato (articolo 1, comma 1, della legge 196 del 1997, circ. n. 153 del 15 luglio 1998)

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato, dovranno essere compilati distinti riquadri.

Nel **punto 22** deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due distinti riquadri, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 22.

Nel **punto 23** deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61).

Il numero settimane utili non va indicato quando non è dovuta all'INPS la contribuzione IVS.

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Nel computo delle ore per il calcolo delle settimane utili vanno ricomprese non solo le ore dell'orario ordinario, ma tutte quelle effettivamente svolte, purché previsto dai contratti collettivi di lavoro. Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 23.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel **punto 24** deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull'ultimo riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei **punti da 25 a 27** devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel **punto 25** deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel **punto 26** deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel **punto 27** deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento, per l'anno di competenza 2002, sono allegate alla circolare numero 110 del 13.06.2002).

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione.

Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, così come se la dichiarazione viene rilasciata in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nei punti da 25 a 27 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più riquadri, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nel riquadro riferito anche al mese di dicembre.

SEZIONE 2

Retribuzioni particolari

Nel primo rigo relativo ai punti da 28 a 36 e nei successivi rigi, devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

Il rigo "retribuzioni particolari" è ripetuto 4 volte. Se non sono sufficienti 4 rigi per esporre tutti i dati di un dipendente, occorre compilare ulteriori rigi relativi ai medesimi punti numerati progressivamente, ricompilando i punti da 1 a 5 della sezione 1.

Nel punto 28 devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici alfabetici o numerici:

Codice	Descrizione
C	Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo)
D	Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente
F	Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per i periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, e Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas
G	Retribuzione da riallineamento
M	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
MS	Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore
N	Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas
P	Indennità sostitutiva del preavviso
R	Riscatto periodo di prova utile al periodo di trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del Gas
PM	Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marina)
AE	Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive
AS	Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali
B1	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale
B2	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale
B3	Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale

B4	Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali
BR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito
CF	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 157)
CR	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 158)
CS	Contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 e 6 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni
EG	Differenza di retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383)
EN	Retribuzione imponibile derivante dall'emersione del lavoro sommerso (legge 18 ottobre 2001, n. 383)
FS	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento
FT	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10
FV	Fondo Ferrovieri retribuzione ex legge n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12
F1	Fondo Ferrovieri "tredicesima mensilità"
F2	Fondo Ferrovieri "competenze accessorie"
F3	Fondo Ferrovieri "indennità integrativa speciale"
X1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z1	Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z2	Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z3	Lavoratore, Fondo Volo, iscritto dopo del 31 dicembre 1995
X4	Lavoratore autoferrotranviere iscritto prima del 31 dicembre 1995
Z4	Lavoratore autoferrotranviere iscritto dopo del 31 dicembre 1995
XZ	Lavoratori extracomunitari interessati dalla legalizzazione del lavoro irregolare (D.L.9 settembre 2002, n.195)
05	Personale dipendente Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991
37	Lavoratore richiamato alle armi
98	Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335

Nei **punti 29 e 30** devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari. Nel **punto 31** deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.

Nel **punto 32** deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nei **punti da 33 a 36** devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo, oppure a particolari tipi di contribuzione.

Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari", consultare le istruzioni per la compilazione della sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Istruzioni per la compilazione della sezione 2 per particolari categorie di lavoratori o di datori di lavoro

Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS e gestioni contabili separate

Iscritti al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal primo gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con evidenza contabile separata, i soggetti già iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", nonché il personale assunto dal 1 gennaio 1996 rientrante nella previsione di cui all'articolo 4 della legge n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, circolare numero 178 del 12 settembre 1996, circolare n. 248 del 12 dicembre 1996 e circolare numero 69 del 21 marzo 1997).

Per la compilazione della dichiarazione, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X40");
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33, 34 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti

quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X4";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 3 del decreto legislativo n. 414 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995 devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z40").
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

In base al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr. circolare INPS n. 41 del 22 febbraio 1997) per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X14");
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33, 34** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 35** va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X1";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo n. 562 del 1996;

b) Lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati solo i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "Z14");
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Isritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

In base al decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (Cfr circolare INPS n. 94 del 17 aprile 1997) per la compilazione della certificazione, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici della serie "X16");
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33 e 34** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 35** va indicato il numero di calendario delle giornate di assenza, non retribuite, anche se coperte ai fini assicurativi per effetto dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla an-

zianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X2";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato articolo 2 del decreto legislativo 658 del 1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z16");
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentisi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Isritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

In base al decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 164 – in vigore dal 1° luglio 1997 – emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per la compilazione della dichiarazione, per i **punti da 1 a 27** e da **37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;
- la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate.

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31 dicembre 1995

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X31");
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);
- nei **punti 32, 33, 34 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 36** va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a se-

guito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31 dicembre 1997. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997, riferendosi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando il successivo rigo o altri riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, indicando:

- nel **punto 28** il codice "X3";
- nei **punti 29 e 30** il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
- nel **punto 31** l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;
- nel **punto 36** l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del suddetto articolo 2 del decreto legislativo n. 164 del 1997;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31 dicembre 1995

devono essere compilati soltanto i punti 28 e 31:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z31");
- nel **punto 31** va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (somatoria degli importi indicati nei punti 11 e 12). Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'articolo 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferendosi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

Lavoratori già iscritti al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri)

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione speciale ex enti pubblici creditizi

Il datore di lavoro deve compilare il riquadro osservando le istruzioni di carattere generale.

Ai fini dell'individuazione di tutti lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovrà essere indicato, nel **punto 28** di un rigo delle "retribuzioni particolari", il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nello stesso rigo.

Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzati altri righe (circolare n. 6 dell'8 gennaio 1991 e circolare n. 102 del 6 aprile 1992).

Iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a decorrere dal primo aprile 2000 il "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato", è stato soppresso ed è stato istituito presso l'INPS il "Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato", al quale devono essere iscritti i soggetti:

– il personale già iscritto al soppresso "Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato" alla data del 31 marzo 2000;

- il personale assunto a far data dal 1 aprile 2000 iscrivibile al Fondo Speciale secondo la previgente normativa;
- l'ex personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., già iscritto al fondo e trasferito presso altri Enti o Società, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.

Per la compilazione delle suddette dichiarazioni, per i **punti da 1 a 27 e da 37 a 52**, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

- nei **punti da 7 a 10** deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione.

Riguardo alla compilazione della sezione "Retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore non avente diritto ad alcun aumento di valutazione del periodo di servizio

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "FS";
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo per il quale non competono aumenti di valutazione;
- nel **punto 31** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei **punti 32 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato.

b) lavoratore avente diritto all'aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/10

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "FT";
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/10;

- nel **punto 31** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei **punti 32 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato.

c) lavoratore avente diritto all'aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/12

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "FV";
- nei **punti 29 e 30** deve essere indicato il periodo di servizio per il quale compete l'aumento di valutazione di 1/12;
- nel **punto 31** va indicato l'importo complessivo delle "competenze fisse e continuative" di cui alla legge n. 177 del 1976 relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione, comprensivo dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo ovvero relativo al periodo indicato ai punti 29 e 30;
- nei **punti 32 e 35** non deve essere riportato alcun dato;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno). Non devono essere indicate le giornate prive di copertura assicurativa per effetto di norme contrattuali o disciplinari;
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze fisse e continuative corrisposte, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato.

Si precisa che i codici FS, FT ed FV devono essere indicati esclusivamente al punto 28 di ogni singola sezione 2; i codici F1, F2 ed F3 devono essere indicati nella stessa sezione, di seguito ai codici FS o FT o FV.

Nel caso in cui si renda necessaria la compilazione di ulteriori righe (ad esempio per indicare variazioni di valutazione dei periodi di lavoro o eventuale indennità sostitutiva del preavviso) dovranno essere compilati distinti quadri. Si precisa che se non ci sono retribuzioni da esporre in corrispondenza dei codici tipo sopra citati il rigo non va compilato.

d) indennità sostitutiva del preavviso

1. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso avente "carattere risarcitorio" l'importo corrisposto deve essere sommato alle "retribuzioni" indicate al punto 31 della sezione 2 relativa all'ultimo periodo di servizio prestato dal lavoratore.
2. Nel caso di "indennità sostitutiva del preavviso" avente "carattere retributivo" deve essere compilato un secondo quadro con le seguenti modalità:

Compilazione primo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "P";
- nei **punti 29 e 30** devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel **punto 31** va indicato l'importo delle "competenze fisse e continuative" corrisposte di cui alla legge n. 177 del 1976 relative al periodo cui si riferisce l'indennità sostitutiva del preavviso;
- nel **punto 32** devono essere riportate le indicazioni valide per la generalità dei lavoratori;
- nel **punto 33** devono essere indicati i giorni dell'anno, utili al diritto di pensione, calcolati secondo i criteri dell'anno commerciale (12 mesi di 30 giorni ciascuno);
- nel **punto 34** devono essere indicati, con particolare riferimento al personale a tempo parziale, i giorni utili per la misura della pensione dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite per le ore relative all'orario ordinario stabilito dal contratto di lavoro a tempo pieno;
- nel **punto 35** non deve essere indicato alcun dato;
- nel **punto 36** deve essere indicato l'importo delle competenze fisse e continuative indicate al punto 31, maggiorato del 18 per cento, ai sensi della legge n. 177 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni;

Compilazione secondo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F1";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per la tredicesima mensilità;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione terzo rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F2";

- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per competenze accessorie;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato;

Compilazione quarto rigo:

- nel **punto 28** deve essere indicato il codice "F3";
- nel **punto 31** deve essere indicato l'importo corrisposto per indennità integrativa speciale;
- nei **punti 29, 30, 32, 33, 34, 35 e 36** non deve essere indicato alcun dato.

Fondi integrativi gestiti dall'INPS

Fondo esattoriali

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Si evidenzia che, poiché i riposi usufruiti dalle lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino, così come previsto dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono utili ai sensi dello stesso articolo 10 ai fini dell'anzianità di servizio, il datore di lavoro, per i periodi di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 377 del 1958, è tenuto a versare la contribuzione IVS.

Pertanto, per i periodi interessati dall'articolo 19 della legge 377 del 1958, il datore di lavoro dovrà compilare un apposito riquadro con i dati previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi (circolare n. 47 del 26 febbraio 1998).

Fondo gas

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Consorzio del porto di Genova ed ente autonomo porto di Trieste

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello ex O1/M.

Gestione ad esaurimento degli enti disciolti (articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979)

Il comma 5 dell'articolo 64 della legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1 ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2%, a carico dell'iscritto, da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.

Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né alimenta la posizione assicurativa individuale.

Nel **punto 53** della predetta dichiarazione dovrà essere riportato l'importo del contributo del 2 per cento a carico dell'iscritto.

Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni

Indennità sostitutiva del preavviso

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo:

- nel **punto 28** va indicato il codice "P";
- nei **punti 29 e 30** va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;
- nel **punto 31** va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 12);
- nel **punto 32** va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo

ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 12 (circolare n. 211 del 19 agosto 1992).

Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 12.

Lavoranti a domicilio

La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della dichiarazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 28** il codice "D";
- nei **punti 29 e 30** il periodo coperto dalla commessa;
- nel **punto 31** va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
- nel **punto 32** va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 11, 12, 13 e 14.

I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della dichiarazione, vanno inseriti nella sezione 1.

Impiegati e operai richiamati alle armi

Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigianato, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.

Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:

- nel **punto 28** il codice "37";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della dichiarazione;
- nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;
- nel **punto 32** va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere

Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i **punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 o 16** e i **punti da 17 a 27**.

Deve inoltre compilare uno o più righe delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 28** il codice "M";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di lavoro in sotterraneo;
- nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
- nel **punto 32** il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata un rigo di "retribuzioni particolari"

Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i **punti da 7 a 14** tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il **punto 15 o 16** va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.

I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in un rigo delle "retribuzioni particolari", indicando:

- nel **punto 28** il codice "MS";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di cassa integrazione a zero ore;
- nel **punto 32** il numero delle settimane relative al periodo indicato.

Lavoratori marittimi soggetti al regime della legge n. 413 del 1984

Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i **punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 o 16** e i **punti da 17 a 27**.

Deve inoltre compilare uno o più righe delle retribuzioni particolari, indicando:

- nel **punto 28** il codice "PM";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413 del 1984;
- nel **punto 31** l'importo delle "Competenze correnti" dovute per il periodo indicato;
- nel **punto 32** il numero delle settimane relativo al periodo indicato;
- nel **punto 36** l'importo delle "Altre competenze" dovute per il periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata un rigo di "Retribuzioni particolari".

Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti riquadri.

Per i periodi di "comandata" devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge n. 413 del 1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la dichiarazione attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni (circolare n. 136 del 6 maggio 1994):

- compilare i **punti da 1 a 6**;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:
 - nel **punto 28** il codice "PM";
 - nel **punto 31** l'importo corrisposto.

Lavoratori per i quali, per effetto del superamento del massimale contributivo previsto dall'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995, non è più dovuto il contributo al F.P.L.D. (circolare n. 177 del 7 settembre 1996)

a) lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- nei **punti 11 e 12** verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;
- nei **punti 13 e 14** verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;
- nelle "retribuzioni particolari":
 - nel **punto 28** va riportato il codice "98";
 - nei **punti 29 e 30** vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
 - nel **punto 31** va riportato l'importo eccedente il massimale;
 - nel **punto 32** lo stesso valore indicato nel punto 13.

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali deve essere compilato secondo le consuete modalità.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS

I datori di lavoro interessati devono compilare il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali secondo le consuete modalità, tenendo presente che nelle "Retribuzioni particolari":

- la retribuzione da indicare ai fini pensionistici è quella contenuta entro il massimale;

- in un ulteriore rigo deve essere indicato:
 - nel **punto 28** il codice "98";
 - nei **punti 29 e 30** vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
 - nel **punto 31** l'importo eccedente il massimale;
 - nel **punto 32** lo stesso valore indicato nel punto 13.

Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive)

Il riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore (circolare numero 119 del 22 giugno 2000).

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito

I periodi per i quali sono stati versati la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai **punti da 4 a 6**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
 - **punti da 7 a 10** barrare la sola casella IVS.
- Nelle "Retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:
- nel **punto 28** il codice "BR";
 - nei **punti 29 e 30** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
 - nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
 - nel **punto 32** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 157, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito cooperativo)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai **punti da 4 a 6**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
- **punti da 7 a 10** barrare la sola casella IVS;

Nella sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel **punto 28** il codice "CF";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel **punto 32** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 28 aprile 2000, n. 158, per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (credito)

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai **punti da 4 a 6**, occorre compilare i seguenti punti:

- **punti 1, 2 e 3** indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
- **punti da 7 a 10** barrare la sola casella IVS;

Nella sezione 2 "retribuzioni particolari" compilare un rigo indicando:

- nel **punto 28** il codice "CR";
- nei **punti 29 e 30** il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;
- nel **punto 31** l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
- nel **punto 32** il numero delle settimane da accreditare.

Lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (circolare n. 160 del 12 giugno 1992)

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria IVS e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo, su domanda degli interessati.

In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate la dichiarazione, da compilarsi con le seguenti modalità:

- compilare i **punti 1, 2 e 3** con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
- compilare un rigo delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:

- nel **punto 28** il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;
- nei **punti 29 e 30** il periodo di aspettativa.

Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di più periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300 del 1970, questi dovranno essere indicati in righe separate.

Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali.

Contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. Articolo 3 decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (circ. n. 14 del 23 gennaio 1997, circ. n. 197 del 2 settembre 1998 e circ. n. 60 del 15 marzo 1999)

La dichiarazione va compilata come segue:

- compilare i **punti da 1 a 6** ed eventualmente il **punto 20**;
- i dati assicurativi relativi all'anno di riferimento della dichiarazione vanno inseriti nella sezione 1, compilando anche il **punto 11**;
- i dati assicurativi relativi ad anni precedenti a quello di riferimento della dichiarazione, vanno indicati solo nella sezione 2 "Retribuzioni particolari", compilando le righe come segue:
 - nel **punto 28** indicare il codice "CS";
 - nei **punti 29 e 30** indicare il periodo relativo alla contribuzione (se il periodo è superiore all'anno compilare un rigo per ogni anno di riferimento della contribuzione aggiuntiva);
 - nel **punto 31** indicare l'imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non dà luogo di per sé al riconoscimento di anzianità contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 13, 14 e nei punti 32 e 33 delle retribuzioni particolari.

Lavoratori interessati all'applicazione di contratto di riallineamento

La dichiarazione va compilata come segue:

- nel **punto 28** indicare il codice "G";
- nei **punti 29 e 30** indicare il periodo nel quale la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore;
- nel **punto 31** indicare l'importo della retribuzione alle giornate di cui al punto successivo;
- nel **punto 33** indicare il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

Si precisa che detta Retribuzione Particolare va indicata solo per l'anno di riferimento della denuncia, per periodi anteriori all'anno in corso dovranno essere presentati i modelli Vig.

Lavoratori domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n. 388)

La dichiarazione va compilata come segue

Nel **punto 4** "Ente" indicare il codice "01" per l'attribuzione dei dati all'INPS.

Nel **punto 5** "Matricola" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro.

Nel **punto 6** "Prov. Lav." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate soltanto le caselle "IVS" e "DS" corrispondenti ai **punti 7 e 8**.

Nei **punti 11, 12, 13, 14, 15, 16** non deve essere indicato alcun dato.

Nel **punto 17** "Contratto" indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di lavoro interinale di cui alla legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, viene individuato con il codice 267.

Nessun dato è richiesto nei **punti 18 e 19**.

Nel **punto 20** "Data cessazione" vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei **punti da 21 a 27** non deve essere riportato alcun dato.

Nel **punto 28** indicare il codice della fascia di retribuzione che determina il contributo da versare (**B1, B2, B3, B4**).

Nei **punti 29 e 30** indicare il periodo corrispondente alla fascia indicata al **punto 28**

Nel **punto 31** indicare l'importo risultante dalla retribuzione convenzionale oraria per il numero delle ore lavorate riferite a ciascuna fascia. L'importo da indicare è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate per ciascuna fascia e per ciascun mese al centesimo di euro, con arrotondamento finale all'unità di euro. Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righe quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.

Nel **punto 32**, per le fasce contrassegnate dai codici B1, B2, B3, deve essere indicato il numero delle settimane corrispondente alla somma dei quozienti arrotondati, per eccesso, che si ottengono dividendo per 24 il numero delle ore lavorate nel trimestre solare in ciascuna fascia. Si precisa che, nella fascia B4, che si riferisce a prestazioni lavorative superiori a 24 ore settimanali, deve essere indicato il numero delle settimane in cui è stata prestata attività lavorativa.

Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.

Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione (legge 18 ottobre 2001, n. 383)

- compilare i **punti da 1 a 10** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori; in particolare, nei **punti 7, 8, 9 e 10** vanno indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto in relazione al settore di inquadramento;
- nei **punti da 11 a 16** non va indicato alcun dato;
- compilare i **punti da 17 a 27** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori;

Nel caso di emersione parziale, la dichiarazione va compilata come segue:

- nel **punto 28** indicare il codice "EG";
- nei **punti 29 e 30** indicare il periodo cui si riferiscono le differenze retributive da emersione;
- nel **punto 31** indicare le differenze retributive derivanti dall'emersione del lavoro sommerso;
- nei **punti da 32 a 36** non va indicato alcun dato;

Nel caso di emersione totale la dichiarazione va compilata come segue:

- nel **punto 28** indicare il codice "EN";
- nei **punti 29 e 30** indicare il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione;
- nel **punto 31** indicare la retribuzione derivante dall'emersione del lavoro sommerso;
- nel **punto 32** indicare il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione.

• nei **punti da 33 a 36** non va indicato alcun dato;
Nella seconda ipotesi, vanno compilati anche i punti da **37 a 56** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori.

Lavoratori extra-comunitari interessati dalla legalizzazione del lavoro irregolare (D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222)

La dichiarazione va compilata come segue:

- compilare i **punti da 1 a 10** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori;
- nei **punti 11 e 12** indicare le retribuzioni corrisposte a decorrere dal 10 settembre 2002, data di entrata in vigore della norma;
- nel **punto 13** indicare le settimane retribuite dal 10 settembre 2002;
- compilare i **punti da 14 a 27** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori, tenendo presente che nel punto 16 vanno indicati i mesi retribuiti a decorrere dal mese di settembre.
- nel **punto 28** indicare il codice di nuova istituzione "XZ";
- nei **punti 29 e 30** indicare la data iniziale e finale del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del D.L. n. 195 del 9 settembre 2002, ovvero dal 10/06/2002 al 09/09/2002;
- nei **punti da 31 a 36** non va indicato alcun dato;
- compilare i **punti da 37 a 56** secondo le modalità previste per gli altri lavoratori;

SEZIONE 3

Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte

I **punti da 37 a 52** devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l'accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex lege n. 88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché periodi di integrazione salariale e Donatori di sangue L. 107/90.

I punti da 37 a 52 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione. Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151/2001 sono riconoscibili figurativamente, sulla base della retribuzione effettiva, i seguenti periodi da indicare nei punti 42 e 43:

- i periodi di astensione obbligatoria ex art. 16, 17 e 20, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi di maternità);
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino), disciplinati dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi parentali);
- i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, disciplinati dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi per malattia del figlio);
- il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, legge n. 104 del 1992 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con han-

dicap), disciplinati dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi parentali);

- i permessi mensili articolo 33, commi 3 e 6, legge n. 104 del 1992, disciplinati dall'art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 151/2001 (permessi per figli con handicap gravi).

I dati da fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene (retribuzioni effettive) percepite nell'anno solare in cui si collocano.

Relativamente ai congedi ex D.Lgs. n. 151/2001, sono inoltre riconoscibili figurativamente, sulla base di un valore retributivo convenzionale, i seguenti periodi da indicare nei punti 44 e 45:

- i permessi per allattamento articolo 10 legge n. 1204 del 1971, disciplinati dall'art. 39, D.Lgs. n. 151/2001;
- i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l'8° anno), disciplinati dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi parentali);
- i permessi giornalieri articolo 33, commi 2 e 6, legge n. 104 del 1992, disciplinati dall'art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (riposi per figli con handicap gravi);
- i permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 1204 del 1971 (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore), disciplinati dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 (congedi per malattia del figlio).

I dati da fornire nei predetti punti, in relazione ai sopracitati eventi, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001, il quale prevede:

- il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
- l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla base del 200 per cento dell'ammontare annuo dell'assegno sociale e proporzionato ai periodi di riferimento;
- la facoltà degli interessati di integrare, con versamenti volontari o con riscatto, il valore figurativo accreditato, fino alla concorrenza dell'importo che sarebbe riconoscibile in applicazione dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Infine, in base all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap grave. Durante il congedo spettano un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (nel limite massimo di euro 37.128,09 annui per l'anno 2002) e la copertura figurativa del periodo di assenza dal lavoro. I dati relativi ai predetti eventi debbono essere indicati nei punti 50 e 51.

Relativamente alle settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali (punti 48 e 49), il valore retributivo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, decreto legge 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

Per la compilazione dei punti da 37 a 52, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la con-

tribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS), devono essere osservate le disposizioni che seguono:

Nel **punto 37** deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:

- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
- malattia specifica legge n. 88 del 1987;
- maternità e congedi parentali ex D.Lgs. n. 151/2001;
- cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
- donazione di sangue legge n. 107 del 1990.

L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accredimento di contribuzione figurativa quali, ad esempio, congedo matrimoniale, sciopero, ecc.

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà, stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984. Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 13.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 37, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 13. Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi ex art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, nel punto 37 deve essere indicato il numero delle settimane effettive, interessate da retribuzione ridotta, nelle quali si collocano i riposi orari in questione.

Nel **punto 38** deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 37).

Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 37, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, per congedi parentali per allattamento, le indennità di cui alla legge n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'INPS.

Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 11.

Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accredimento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nei **punti 40, 42, 44, 46, 48 e 50 (sett. 1)** devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità e congedi parentali, per la malattia di cui alla legge n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'INPS, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accredimento figurativo.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 13 e le giornate relative al

le "SETT. 1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 14.

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 16.

Nel suddetto numero di settimane (SETT. 1) non devono essere computate quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni mentre nel caso in cui, per eventi che danno titolo ad accredito figurativo, nella settimana siano presenti solo festività non godute, la settimana va indicata nei punti "Sett. 1"

Nei **punti 41, 43, 45, 47, 49 e 51 (sett. 2)** devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 37 e 38 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l'intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, il **punto 41** deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni. Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi orari ex art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, nel punto 45 (sett. 2) deve essere indicato il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei predetti riposi orari diversamente da quanto avviene per la compilazione del punto 37 nel quale vanno indicate le settimane effettive (Circ. INPS 15/2001).

Nel caso di dipendenti part-time il calcolo della trasformazione delle ore di permesso in settimane piene deve essere effettuato dividendo il totale delle ore di permesso, usufruite nell'anno, per il totale delle ore settimanali stabilite dal normale contratto di lavoro a tempo pieno, arrotondando il risultato ottenuto all'unità superiore.

Criteri particolari per la compilazione dei **punti da 37 a 52:**

- licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;
- settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accredimento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;
- settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;
- eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 37 a 52 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

Nel **punto 39** indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria.

Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi.

Per gli eventi in favore degli operai dell'edilizia devono essere incluse le somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché il 1,5 per cento delle somme corrispondenti a quelle versate alle Casse Edili a carico

del datore di lavoro e del lavoratore, diverse da quelle predette. Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accredito figurativo.

Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della legge n. 863 del 1984, nel punto 39 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile).

Nell'importo da indicare nel punto 39 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà.

Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra.

Il **punto 52** deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 37 e 38.

Compilazione dei punti da 53 a 56

Contributi dovuti all'INPS e all'INPDAl

Nel punto 53 non va indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAl, INDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

- 8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- 0,125% (contributo lavoratori aziende del credito e credito cooperativo, D.M. n. 157 e 158 del 2000);
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

I **punti da 54 a 56** riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia dal datore di lavoro, che dal lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della dichiarazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nelle annotazioni tale circostanza.

SEZIONE 4

Collaborazioni coordinate e continuative

Questa sezione è riservata alla dichiarazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2002, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335.

Ai fini della compilazione della presente sezione è necessario indicare:

- nel **punto 57**, la data in cui ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso. Tale data è quella relativa all'inizio del periodo d'attività cui si riferiscono gli emolumenti erogati nell'anno 2002, a prescindere dalla data di originaria instaurazione del rapporto di collaborazione. Qualora le prestazioni, cui si riferiscono i compensi, siano state tutte svolte nell'anno 2002 va indicata la data del 1° gennaio 2002 o la data, successiva, dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto. Nelle ipotesi in cui l'attività, per la quale il compenso è stato corrisposto nel 2002, si sia svolta in periodi precedenti, ad esempio nel gennaio 1999, dovrà essere indicata la data 1/1/1999. In caso di attività svolte in più periodi od in annualità diverse, ma tutte remunerate nell'anno 2002, sarà sufficiente indicare l'inizio del primo dei periodi d'attività;
- nel **punto 58**, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione a seguito del quale è stato erogato il compenso. Per indicare tale data si seguono i medesimi criteri del punto precedente. Se alla fine dell'anno 2002 la collaborazione era ancora in corso deve essere indicata la data del 31 dicembre 2002;
- nel **punto 59**, il totale dei compensi corrisposti nell'anno. Tale cifra, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co. 18, L. 335/1995, rappresenta l'imponibile. Si rammenta che si devono considerare erogate nel 2002 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2003, ma relative all'anno 2002 (art. 48, co. 1, DPR n. 917/1986);
- nel **punto 60**, il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2002;
- nel **punto 61**, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
- nel **punto 62**, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.

2. INPDAl

Dati previdenziali e assistenziali

I datori di lavoro già tenuti alla compilazione del modello DAP/12 attestano i dati previdenziali per i dipendenti con qualifica di dirigente, per i quali la contribuzione obbligatoria è dovuta all'INPDAl, utilizzando lo schema di certificazione **CUD 2003**. Sono tenuti a tale adempimento tutti i datori di lavoro, ancorché non sostituiti d'imposta (es: Aziende straniere che assicurano lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati ai sensi della legge n. 398 del 1987).

Qualora in corso d'anno si verificano eventi che determinano l'estinzione del soggetto preesistente e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, la certificazione può comprendere anche i dati relativi al periodo di lavoro prestato presso il soggetto estinto.

Nel caso di passaggio del dipendente da un datore di lavoro all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.

Nel caso di decesso del sostituito la certificazione consegnata agli eredi deve essere intestata all'assicurato per la parte relativa ai dati previdenziali.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro durante il periodo oggetto della presente certificazione, i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento a ciascuna tipologia.

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato attività lavorativa con qualifiche diverse nel corso dello stesso anno solare ed abbia, quindi, acceso posizioni assicurative presso Enti diversi i dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati separatamente per ogni singolo periodo di competenza di ciascuno di essi. Nel caso in cui vengano rilasciate al dipendente certificazioni contenenti più riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali, il codice fiscale del percipiente dovrà essere ripetuto su ciascun foglio aggiuntivo.

Imponibile ai fini previdenziali e arrotondamento

Essendo l'INPDAl titolare di una gestione previdenziale obbligatoria il concetto di imponibile da dichiarare ai fini previdenziali va inteso nel senso proprio del rapporto previdenziale e, quindi, non limitato a quanto effettivamente percepito dal dipendente nel periodo di riferimento, ma a quanto ad esso dovuto per legge, contratto collettivo o individuale, regolamento, nel periodo stesso, ancorché non effettivamente corrisposto.

L'imponibile relativo al 2002, inteso nel senso precisato, deve essere depurato di eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2002 ma riferiti al mese di dicembre 2001, e deve includere eventuali importi corrisposti nel mese di gennaio 2003 ma riferiti al mese di dicembre 2002.

L'importo complessivo, espresso in Euro deve essere arrotondato con le regole indicate in premessa.

SEZIONE 1

Compilazione dei punti da 1 a 36

Punti 1, 2, 3

Per la compilazione dei punti 1, 2 e 3 debbono essere utilizzate le seguenti codifiche.

Punto 1 - Qualifica assicurativa

Indicare 3 corrispondente alla qualifica dirigenziale.

Punto 2 - Tempo pieno o parziale

Codice	Descrizione
F	Tempo pieno
P	Tempo parziale

Punto 3 - Tempo determinato o indeterminato

Codice	Descrizione
I	Tempo indeterminato
D	Tempo determinato

Nel **punto 4** deve essere indicato il codice 02 identificativo dell'INPDAl.

Nel **punto 5** deve essere indicata la matricola attribuita dall'INPDAl all'azienda all'atto dell'apertura della posizione previdenziale. Quest'ultima è strettamente numerica e quindi le cifre non devono essere intervallate o seguite da punti, barre o qualsivoglia altro segno.

Il **punto 6** non va compilato.

Nei **punti 7, 8, 9 e 10** devono essere barrate le caselle relative alle gestioni per le quali sono dovuti i contributi per il lavoratore. Di norma, quindi, IVS (punto 7) e Fondo di Garanzia TFR (pun-

to 10), oppure solo IVS (punto 7) per le categorie per le quali non è dovuto il contributo FG TFR (es. Dirigenti dipendenti da Enti Pubblici oppure da Cooperative Agricole).

La casella "altre" (punto 9) deve essere barrata solo per i casi in cui non è dovuto all'INPDAl il contributo IVS (Cittadini di paesi con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale che possono optare per il mantenimento dell'assicurazione obbligatoria nel paese d'origine).

Nel **punto 11** deve essere indicato l'ammontare complessivo lordo di tutte le retribuzioni mensili e ultra-mensili (tredicesima, quattordicesima, gratifiche, premi per la parte assoggettata a contributo previdenziale – con esclusione di quanto assoggettato a contributo di solidarietà 10 per cento non pensionabile ai sensi della legge n. 67 del 1987 –, ferie e festività non godute, fringe benefits, arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge e di contratto, valori riferiti a premi polizze extra professionali) dovute nell'anno solare.

Il **punto 12** non va compilato.

Per i lavoratori che contribuiscono su retribuzioni convenzionali, in luogo del punto 11, deve essere compilato il sottostante punto "retribuzioni particolari" nella sezione 2. Nel caso in cui, nello stesso anno solare, ricorrano le due fattispecie (frazione di anno in Italia e frazione di anno in paese extracomunitario in regime di legge n. 398 del 1987), debbono essere compilati sia il punto 11 sia la Sezione 2 "Retribuzioni particolari", ciascuno per il periodo di competenza. Per le codifiche da indicare per il secondo caso vedere le successive istruzioni alla sezione 2.

Si precisa che nell'ipotesi suindicata le contribuzioni trattenute al dipendente da indicare al punto 53 sono quelle complessive.

Eventuali arretrati riferiti ad anni precedenti e liquidati a seguito di transazione vanno anch'essi indicati nel punto "Retribuzioni particolari" alla Sezione 2 con apposita codifica.

L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non deve essere sommata alle retribuzioni del punto 11 (competenze correnti), ma anche per questa fattispecie va compilato un rigo della sezione 2 "Retribuzioni particolari".

Tutte le retribuzioni che vengono esposte nelle Sezioni 1 e 2 debbono essere dichiarate nel loro ammontare lordo effettivo, senza tenere conto dei massimali di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181 e nel rispetto di quanto indicato al punto 2.2.1. circa la determinazione dell'imponibile previdenziale e dell'arrotondamento.

I **punti 13, 14, 17, 18, 19, 23, 25, 26** e 27 non vanno compilati. I punti 15 e 16 vanno compilati con i seguenti criteri.

La casella T del punto 15 deve essere barrata quando l'importo delle retribuzioni denunciate al punto 11, ovvero nella Sezione 2 per le specifiche tipologie che prevedono la compilazione di questo punto in luogo del punto 11, si riferisce a lavoro prestato per tutto l'anno solare. La mensilità per cui è dovuto anche un solo giorno di retribuzione si intende – a questo fine – coperta.

Al **punto 16** devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti, nemmeno parzialmente, dalla retribuzione dichiarata al punto 11 (retribuzioni correnti), o nella Sezione 2 se così richiesto.

Al **punto 20** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro pari all'ultimo giorno lavorato, senza tenere conto dell'eventuale successivo periodo di preavviso coperto da indennità sostitutiva.

Il **punto 21** deve essere compilato quando al rapporto di lavoro è applicabile una delle agevolazioni contributive di cui alla seguente tabella, indicando il relativo codice.

Codice	Descrizione
92	Dirigente di azienda industriale assunto ai sensi dell'articolo 20 della Legge 7 agosto 1997 n. 266 per il quale compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dipendente e datore di lavoro
98	Dirigente di azienda industriale per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341- (bonus triennale mediante conguaglio alla fine di ciascuna annualità)
99	Dirigente di azienda industriale che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000 n. 388
D1	Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.l. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 7 punti percentuali)
D2	Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.l. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 10 punti percentuali)
D3	Dirigente di azienda industriale part time per il quale il datore di lavoro usufruisce delle agevolazioni di cui al D.l. 12 aprile 2000 (riduzione aliquota IVS di 13 punti percentuali)

Nel caso in cui il beneficio non competa per tutto l'anno, ovvero nel caso in cui competano fattispecie diverse nel corso del medesimo anno solare, si compilano per l'interessato distinti riquadri riferiti ai rispettivi periodi.

Al **punto 22** deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell'anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro si sia trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa.

In questa ipotesi per l'interessato debbono essere compilati distinti riquadri riferiti a ciascuna tipologia.

Nel **punto 24** deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della certificazione, ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell'anno, al netto di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più riquadri relativi ai dati previdenziali e assistenziali per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato, per il suo ammontare totale una sola volta nel riquadro destinato all'Ente percettore del contributo per il finanziamento del Fondo di Garanzia del Trattamento di Fine Rapporto.

Lo stesso dicasi nel caso di compilazione di più riquadri riferiti a più forme assicurative obbligatorie laddove il TFR non sia stato liquidato all'atto del passaggio dall'una all'altra fattispecie.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

SEZIONE 2

Retribuzioni particolari

Negli appositi spazi della Sezione 2 "Retribuzioni particolari" devono essere indicati i dati relativi a particolari tipi di retribuzione.

Le tipologie per le quali è richiesta la compilazione di questa Sezione, in luogo del punto 11, sono indicate nella seguente tabella. È prevista l'indicazione di cinque tipologie.

I righe predisposti sono quattro: nel caso in cui questi ultimi non fossero sufficienti è necessario compilare una ulteriore sezione 2, numerando progressivamente i successivi righe e ricompilando i soli dati identificativi (punti da 1 a 5) ed il codice fiscale del percipiente.

Al **punto 28**, (primo rigo e successivi) deve essere indicato il Tipo retribuzione particolare utilizzando il corrispondente codice.

Ai **punti 29 e 30** (primo rigo e successivi) debbono essere indicate la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata, rigorosamente suddivisa per anno o frazione di anno solare (un rigo per ciascun anno o frazione).

Al **punto 31**, (primo rigo e successivi) deve essere trascritto l'importo della retribuzione particolare.

Nessuno degli altri dati presenti deve essere compilato per i dirigenti iscritti all'INPDAL.

Nel caso debbano essere indicate retribuzioni riferite a più anni solari, o a frazioni di anno solare, deve essere compilato un rigo per ciascun anno solare, o frazione di anno solare, e ciascuna retribuzione deve essere contraddistinta dal proprio codice identificativo.

Codice	Descrizione
P	Indennità sostitutiva del preavviso
EN	Retribuzioni convenzionali dirigenti operanti in paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi reciproci di sicurezza sociale
RG	Regolarizzazioni retrodatate e a seguito di vertenza giudiziale, stragiudiziale o verbale ispettivo
RI	Regolarizzazioni retrodatate a seguito di errato inquadramento dell'azienda
AP	Retribuzioni corrisposte nell'anno riferite a dirigenti cessati nell'anno precedente
OR	Retribuzioni dirigenti assunti ai sensi della legge 266 del 7 agosto 1997, art. 20

La **SEZIONE 3** non va compilata.

Compilazione dei punti da 53 a 56

I contributi a carico del lavoratore trattenuti nel periodo di riferimento della certificazione per l'assicurazione gestita dall'INPDAL vanno indicati nel **punto 53**.

Dovendosi per i dirigenti iscritti contestualmente all'INPS compilare due riquadri dei dati previdenziali e assistenziali, i contributi trattenuti devono essere indicati per l'importo di competenza di ciascun Ente sul riquadro contraddistinto dalla rispettiva codifica.

I **punti 54, 55, 56** sono destinati all'indicazione delle contribuzioni versate per l'assicurato.

Barrando la casella relativa alla propria fattispecie il datore di lavoro attesta il versamento totale o parziale, ovvero il mancato versamento delle contribuzioni complessive (quota a proprio carico e quota a carico dipendente) dovute all'Ente destinatario della certificazione, per il periodo oggetto della medesima, scadute all'atto della consegna al dipendente.

Nell'ipotesi di omesso versamento (totale o parziale) il datore di lavoro può indicarne il motivo nello spazio riservato alle annotazioni. La motivazione è espressamente richiesta nel caso di sospensione dell'obbligo contributivo per eventi eccezionali con l'indicazione della norma cui si fa riferimento.

La **SEZIONE 4** non va compilata.

3. INPDAP

Dati previdenziali

I dati previdenziali INPDAP devono essere certificati da tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP nonché dagli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP. La certificazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d'imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP.

Qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative può essere consegnata un'unica certificazione compilando ulteriori righi, identificati da una numerazione progressiva (ad esempio rigo uno, rigo due, ecc.), ovvero potranno essere consegnate distinte certificazioni.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assicurativi

I dati contenuti nel presente schema di certificazione riguardano l'imponibile contributivo, ai fini previdenziali ed assicurativi, dovuto all'INPDAP e gli elementi utili all'aggiornamento della posizione assicurativa.

La certificazione, pertanto, ha ad oggetto tutti i redditi suddetti corrisposti nel 2002 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrative dall'INPDAP, secondo le sotto riportate istruzioni:

- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEDP;
- Cassa Unica del credito.

Regole generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con l'iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la specifica posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Il periodo deve essere rappresentato nella sezione INPDAP in tutti i suoi elementi giuridico-economici.

Le amministrazioni iscritte sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di distinte sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio, nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati) meglio illustrati tra i "Casi particolari".

Per il personale in regime di TFR gli enti datori di lavoro si atterranno alle disposizioni fornite con circolare n. 30 del 01/08/2002.

In caso di decesso dell'iscritto, la certificazione riferita al medesimo deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali.

Innovazioni

La denuncia relativa all'anno 2002 prevede nuovi campi per la 13ª mensilità e per l'indicazione delle Amministrazioni obbligate al versamento dei contributi a favore delle Casse Pensioni gestite dall'INPDAP, nonché per la data dell'opzione per il TFR.

Si precisa che ogni Amministrazione – Ente datore di lavoro, che eroga un qualsivoglia emolumento imponibile ai fini previdenziali (fisso e accessorio) è obbligato alla relativa denuncia annuale. Possono derogare a tale principio soltanto le Amministrazioni ai cui dipendenti è liquidato il trattamento fondamentale dal Dipartimento provinciale del Tesoro – Direzione provinciale dei Servizi Vari –, mediante ruolo di partita di spesa fissa, per le quali il Servizio Centrale per il sistema informativo integrato del Ministero dell'Economia e delle Finanze è deputato a gestire le informa-

zioni utili alla produzione del Mod. 770, comprese le retribuzioni erogate da terzi. In tal caso dovranno essere compilati OBBLIGATORIAMENTE i campi Amministrazione versante con l'indicazione del relativo Codice Fiscale.

Imponibile previdenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa (D.Lgs. n. 314 del 1997 – circolare n. 29 del 27 maggio 1998) corrisposti entro l'anno di riferimento della certificazione e, quindi, oggetto di mandati di pagamento emessi entro il 31 dicembre 2002. Ai fini pensionistici è necessario indicare separatamente nei punti 85 e 86 le retribuzioni che concorrono alla formazione della prima quota di pensione (quota A) e della seconda quota (quota B).

Il premio di produzione la cui erogazione è prevista da contratti collettivi di secondo livello, pur rientrando nella seconda quota di pensione, va indicato, al lordo della percentuale di decontribuzione, separatamente, al punto 90.

Nel punto 75 va specificato il regime di cassa o competenza a cui corrisponde l'aliquota contributiva applicata (cfr. circolari INPDAP prot. n. 64032 del 3 giugno 1996, n. 63486 del 17 febbraio 1997 e n. 29 del 27 maggio 1998).

Cassa Pensioni Statali

Con particolare riguardo agli iscritti alla Cassa Pensioni Statale, il dichiarante dovrà indicare nella parte C "dati previdenziali", al punto 63 il codice fiscale della sede di servizio dell'iscritto.

La sede di servizio è la struttura o sede amministrativa dove effettivamente l'iscritto presta servizio.

In caso di trasferimento del dipendente, solo qualora l'Amministrazione versante sia la stessa, si può indicare l'ultima sede di servizio. Esempi:

• personale della scuola

Il sostituto d'imposta del personale scolastico indicherà al punto 63 il codice fiscale dell'ultima Scuola presso cui è stato prestato il rapporto di lavoro nell'anno 2002, ovviamente, acquisendo tutte le informazioni di stato giuridico utili alla compilazione dei punti relativi ai "Dati previdenziali INPDAP". Nel campo Amministrazione versante per retribuzioni accessorie (punto 96) sarà indicato il codice fiscale dell'Amministrazione obbligata al versamento dei contributi.

Ove trattasi di personale le cui competenze fisse e accessorie vengono erogate dall'Istituto scolastico ci sarà coincidenza tra sostituto d'imposta e dichiarante. Pertanto, il codice fiscale indicato al punto 63 coinciderà con il codice fiscale del datore di lavoro;

• personale della Difesa

Per la definizione della sede di servizio si fa richiamo alle disposizioni fornite dal Ministero della Difesa con direttiva del 23 luglio 2001 prot. n. DGPM/IV/10/92284, All."B", punto 4 lettera b).

Cassa Unica per il Credito

Ai fini delle prestazioni creditizie sono imponibili tutte le retribuzioni pensionabili (D.Lgs. n. 662 del 1996). Sono da contrassegnare con il codice identificativo della suddetta Cassa (punti da 69 a 72) anche i periodi riguardati dalla contribuzione figurativa, per tutte le tipologie previste dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (cfr. circolare prot. n. 64496 del 29 maggio 1997).

Assicurazione Sociale Vita

Le Amministrazioni con personale iscritto all'INPDAP solo per l'Assicurazione Sociale Vita – Cassa ENPDEDP – potranno fornire notizie meno dettagliate, in relazione ai periodi di servizio e all'indicazione del tipo impiego e tipo servizio. È consentito, infatti, compilare un'unica sezione, raggruppando il periodo di lavoro in un unico arco temporale e indicando nel punto 73 il codice 1 (tipo impiego ordinario) e nel punto 74 il codice 4 (tipo servizio ordinario).

Casi particolari**Ente in liquidazione**

Nel caso di liquidazione di un'Amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

Successione tra Amministrazioni

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore.

Periodi di servizio dei lavoratori giornalieri e dei supplenti della Scuola

In considerazione della molteplicità dei periodi di servizio svolti dal suddetto personale giornaliero e supplente, è consentito raggruppare l'intero arco temporale in un'unica sezione.

Per la determinazione dei giorni utili da indicare, si rinvia allo specifico punto 76 e per il personale in regime TFR, alle istruzioni di cui alla circolare n. 30 del 01.08.2002.

Competenze arretrate

In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un'apposita sezione, per ogni anno, con l'indicazione del periodo di servizio cui si riferiscono, dell'importo degli emolumenti corrisposti a tale titolo e della gestione assicurativa. La compilazione della sezione deve seguire lo stesso criterio di spezzatura del periodo adottato nelle precedenti certificazioni, tenendo presente che non è necessario individuare il tipo impiego, il tipo servizio e i giorni utili se già acquisiti precedentemente.

Indennità non annualizzabili

Rientrano nella fattispecie: l'indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio (cfr. circolare INPDAP n. 63486 del 17 febbraio 1997) e il compenso sostitutivo delle ferie non godute. L'ammontare delle predette indennità va evidenziato nel punto 91. Ove per lo stesso lavoratore ricorrano congiuntamente più situazioni di indennità non annualizzabili, è consentito sommare gli importi.

Contribuzioni figurative

Rientrano nella certificazione anche i periodi di servizio coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici (D.Lgs. n. 564 del 1996 – cfr. circolare n. 9 del 14 febbraio 1997). Per tali eventi deve essere compilata apposita sezione, contrassegnando il punto 74 con il relativo codice della tabella "tipo servizio" identificativo della natura del servizio utile.

Per la compilazione dei campi relativi alle retribuzioni fare riferimento all'informativa INPDAP – Direzione Centrale Entrate Contributive n. 14 del 13/05/2002.

Per i riflessi contributivi in materia di congedi parentali cfr. Circolare INPDAP n. 49 del 27/11/2000.

In caso di astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai figli ai sensi della L. 53 del 2000, il dichiarante deve indicare al punto 85 (retribuzioni fisse e continuative) la retribuzione ridotta effettivamente corrisposta al dipendente. Nei campi relativi alle retribuzioni ai fini TFS e TFR (88 e 89) deve essere indicata la retribuzione virtuale (cfr. circolare n. 11 del 12/03/2001).

Retribuzioni erogate dalle OO.SS. soggette a contribuzione aggiuntiva

Le retribuzioni erogate ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996 dalle Organizzazioni Sindacali ai dipendenti nominati per carica elettiva, iscritti all'INPDAP, in virtù del rapporto di lavoro preesistente, devono essere dichiarate dalle OO.SS. medesime. Per i dipendenti statali deve essere compilato anche il punto 87 (retribuzioni di base per il 18%).

Cariche elettive comunali e provinciali (art. 86 della L. n. 267/2000 di modifica all'art. 26 della L. 265/1999)

Per i dipendenti pubblici nominati amministratori locali elencati nell'art. 86 della legge 18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e collocati in aspettativa non retribuita dall'ente datore di lavoro, ciascuna amministrazione, presso la quale il dipendente è chiamato a svolgere il mandato, procederà alla compilazione della certificazione, per la parte di propria competenza, indicando come tipo impiego il cod. 1 e come tipo servizio il cod. 4. Per gli amministratori locali non compresi nel citato articolo l'obbligo della denuncia rimane a carico del datore di lavoro.

Compilazione dei punti da 63 a 100

Il **punto 63** deve essere utilizzato per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, secondo le indicazioni fornite nelle Regole generali allo specifico paragrafo "Cassa Pensioni Statali" (cfr. circolare INPDAP n. 39 del 24 luglio 2000).

Nel **punto 64** per i dipendenti iscritti alla Cassa Pensioni Statali assunti nel periodo di riferimento deve essere indicata la data della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro.

Nei **punti 65 e 66** vanno specificate le date di inizio e fine del periodo di servizio, con riferimento al periodo di lavoro dell'anno da dichiarare espresso in giorno, mese e anno.

Il **punto 67** deve contenere il numero dei giorni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (D.P.C.M. 20 dicembre 1999, pubblicato nella G.U. del 15 maggio 2000, n. 111, previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della L. n. 335 del 1995, D.P.C.M. 2 marzo 2001 pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001), secondo i termini e le modalità descritte nelle circolari INPDAP n. 29 del 8 giugno 2000, n. 45 del 26 ottobre 2000, n. 1 del 11 gennaio 2001, n. 11 del 12 marzo 2001, n. 1573 del 23 maggio 2001, n. 1652 del 21 giugno 2001 e n. 30 del 01/08/2002.

Nel **punto 68** deve essere indicata la motivazione della eventuale cessazione dal servizio, utilizzando i seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Decesso
2	Dimissioni volontarie
3	Limiti di età
4	Limiti di servizio
5	Dispensa dal servizio per inabilità permanente alle mansioni
6	Dispensa dal servizio per invalidità (art. 2, comma 12, L. 335/95)
8	Soppressione di posto
9	Destituzione
12	Dimissioni volontarie (trattamenti di mobilità)
13	Passaggio ad altra Amministrazione
14	Licenziamento
15	Fine ferma
17	Dispensa dal servizio per inabilità assoluta permanente ad ogni proficuo lavoro
18	Fine incarico
19	Superati limiti di età
20	Superati limiti di età (in base a vigenti disposizioni di legge)
21	Scarso rendimento
22	Provvedimento disciplinare
23	Incapacità professionale
24	Lavoro usurante (art. 1, comma 35, L. 335/95)
25	Trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale (D.M. n. 331/97)
26	Dimissioni volontarie (art. 59, comma 7, lettera c, L. 449/97)
27	Dimissioni volontarie (art. 59, comma 7, lettere a e b, L. 449/97) precoci ecc.

Nei **punti** da **69** a **72** devono essere indicate le gestioni e/o fondi di pertinenza, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.L.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.D.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Nel **punto 73** va indicato il tipo impiego, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
1	Tempo pieno (contratto indeterminato/determinato)
2	Giornaliero
3	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ – CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)
4	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)
5	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ – CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
6	Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
7	Contratto formazione e lavoro – L. 196 del 1997 art. 15 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA e SICILIA - Trasformazione di C.F.L. art. 16, c. 2, lett. a), L. 451 del 1994 in rapporti di lavoro a tem-

8	po indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi
8	Part-time
9	Orario ridotto
10	Tempo definito (personale sanitario e universitario)
11	Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - CENTRO-NORD
12	Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - MEZZOGIORNO
13	Supplenti della Scuola
14	Applicazione D.Lgs. 165 del 1997 – art. 4 per personale militare in sistema retributivo
15	Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei CFL di cui al codice 5
16	Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei CFL di cui al codice 6

Nel **punto 74** va indicato il codice corrispondente allo "stato di servizio" del dipendente, in riferimento al periodo da dichiarare, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
4	Servizio ordinario
5	Servizio part-time
2	Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L. 300 del 1970)
3	Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970)
9	Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai figli ai sensi L. 53 del 2000
14	Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli entro il terzo anno di età (L. 53/2000)
10	Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all'8° anno di età (L. 53 del 2000)
12	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all'80%
13	Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%
15	Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n. 1114)
7	Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992)
11	Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. 165 del 1997)

Nel **punto 75** vanno indicati:

1 – per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza;
2 – per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa.
 Si intende aliquota di competenza quella relativa al periodo di riferimento delle retribuzioni; l'aliquota di cassa è riferita a quella vigente al momento dell'erogazione delle retribuzioni (cfr. circolare 63486 del 17 febbraio 1997).

Nel **punto 76** devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio.

Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori, compresi i supplenti della scuola, sia statale, sia parificata. In caso di servizio part-time, (L. 554 del

1988) l'indicazione dei giorni utili incide sulla misura della prestazione. Essi si calcolano moltiplicando il periodo determinato ai fini del diritto (punti 65 e 66), per il rapporto tra orario settimanale effettivo e quello a tempo pieno. Diversamente, per il personale ad orario ridotto, i giorni utili ai fini della misura della prestazione sono pari al periodo di servizio svolto.

Nei **punti da 77 a 84** devono essere indicate le maggiorazioni spettanti utilizzando i seguenti codici nonché i relativi giorni in cui è stato svolto il servizio utile ai fini delle maggiorazioni:

BENEFICI SPETTANTI PER MAGGIORAZIONI

Codice	Descrizione	Maggiorazioni spettanti
1	Servizio in volo (DPR n. 1092/73, art. 20)	1/3
2	Servizio di confine (DPR n. 1092/73, art. 21)	1/3
3	Servizio di confine (DPR n. 1092/73, art. 21)	1/2
4	Servizio in stabilimenti di pena militari (DPR n. 1092/73, art. 22)	1/5
5	Servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate (DPR n. 1092/73, art. 23)	3/4
6	Servizio all'estero in sedi disagiate (DPR n. 1092/73, art. 23)	1/2
7	Servizio scolastico all'estero (DPR n. 1092/73, art. 24)	1/2
8	Servizio scolastico all'estero (DPR n. 1092/73, art. 24)	1/3
9	Lavori insalubri e polverifici (DPR n. 1092/73, art. 25)	1/4
10	Servizio in colonia e in territorio somalo (DPR n. 1092/73, art. 26)	1/2
11	Servizio in colonia e in territorio somalo (DPR n. 1092/73, art. 26)	1/3
12	Servizio in zona di armistizio (DPR n. 1092/73, art. 27)	1/2
13	Servizio in zona di armistizio (DPR n. 1092/73, art. 27)	1/3
14	Servizio in presenza di amianto (L. 257/92)	1/2
15	Lavoro particolarmente usurante (D.lgs. 374/93 e L. 335/95, art. 1, comma 35)	—
16	Lavoro particolarmente usurante (D.lgs. 374/93 e L. 335/95, art. 1, comma 37)	—
17	Esodo portuale	—
19	Non vedente (L. n. 113/85 e L. 120/91)	1/3
20	Lavoratori precoci (L. n. 449/97)	—
21	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (L. n. 336/70, art. 2)	—
22	Servizio di istituto (L. n. 284/77, art. 3)	1/5
23	Impiego operativo di compagnia (L. n. 187/76, art. 17)	1/5
24	Impiego operativo per reparti truppe alpine (L. n. 78/83, art. 18)	1/5
25	Navigazione mercantile (L. n. 1092/73, art. 31)	1/2
26	Imbarco su mezzi di superficie (L. n. 78/83, art. 18)	1/3 (misura 3,5%)
27	Imbarco su sommergibili (L. n. 78/83, art. 18)	1/3 (misura 6%)
28	Servizio addetti alle macchine (DPR n. 1092/73, art. 19, comma 3)	2/5
29	Servizio a bordo di navi militari (DPR n. 1092/73, art. 19, comma 4)	1/2
30	Controllo spazio aereo I livello (L. n. 78/83, art. 18)	1/3
31	Controllo spazio aereo II livello (L. n. 78/83, art. 18)	1/3
32	Controllo spazio aereo III livello (L. n. 78/83, art. 18)	1/3
33	Servizi apparati R.T. - R.T.F. (DPR n. 1092/73, art. 50)	—
36	Sei scatti stipendiali (D.lgs. 165/97, art. 4)	—
37	Personale addetto alla commutazione telefonica (DPR n. 1092/73, art. 50)	1/3
38	Personale ENAV: CTA - Piloti - Operatori radiomisure (D.lgs. 149/97)	—
39	Personale ENAV: Assistenti EAV e meteo (D.lgs. 149/97)	—
40	Lavori particolarmente usuranti (D.M. lavoro 17/4/2001)	—
41	Lavoratori precoci (L. n. 335/95 art. 1 comma 7)	—
42	Lavoratori sordomuti e invalidi (L. n. 388/2000, art. 80, comma 3)	1/6
43	Servizio scolastico avente particolari finalità (L. n. 312/80, art. 63)	1/3
44	Servizio a bordo di navi (DPR n. 1092/73, art. 19, commi 1 e 2)	1/3
45	Servizio all'estero con compiti di cooperazione con paesi in via di sviluppo in sedi disagiate (L. n. 49/87, art. 23)	1/2
46	Servizio all'estero con compiti di cooperazione con paesi in via di sviluppo in sedi particolarmente disagiate (L. n. 49/87, art. 23)	3/4

Nel **punto 85** va indicato il totale delle retribuzioni dovute per il periodo di riferimento, che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi – cfr. circolare n. 2 del 15 gennaio 1998 e circolare Ministero del Tesoro n. 79 del 6 dicembre 1996). Per gli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, l'importo relativo alla 13^a mensilità va indicato nel relativo campo (punto 93).

Nel **punto 86** deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie per il periodo di riferimento (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo, ecc.) che concorrono a formare la quota B della pensione. In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato, (erogazione prevista da contratti collettivi di Il livello) da segnalare al punto 90. Regole particolari disciplinano le indennità non annualizzabili, da indicare al punto 91.

Il **punto 87** deve essere compilato per i soli iscritti alla Cassa Stato, indicando tutti gli emolumenti fissi e ricorrenti con esclusione della indennità integrativa speciale, ai fini della determinazione della maggiorazione del 18 per cento assoggettabile a contributo.

Nel **punto 88** indicare le retribuzioni imponibili ai fini dell'indennità premio di servizio ex INADEL, in conformità dell'art. 11 della L. n. 152 del 1968 ovvero le retribuzioni imponibili ai fini della buonuscita ex ENPAS, di cui all'art. 2 della L. n. 75 del 1980.

Il **punto 89** deve essere utilizzato per l'indicazione delle retribuzioni utili ai fini del trattamento di fine rapporto ai dipendenti (cfr. norme e circolari già citate al punto 67).

Nel **punto 90** deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione (previsto da contratti collettivi di Il livello) corrisposto nell'anno, sia quale acconto per l'anno medesimo, sia a saldo dell'anno precedente. Le due erogazioni vanno indicate in sezioni separate.

Nel **punto 91** vanno indicate le indennità non annualizzabili erogate ai dipendenti di cui al sotto - paragrafo "Casi particolari".

Il **punto 92** riguarda il personale iscritto alla Cassa Pensioni Statali a cui si applica il sistema pensionistico misto o contributivo. Deve essere indicato l'importo corrispondente ai sei scatti stipendiali stabiliti dal D.lgs. n. 165 del 1997, art. 4, calcolati sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio, come previsto dal comma 3 del suddetto art. 4.

Nel **punto 93**, per i soli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, va indicata la retribuzione erogata per la 13^a mensilità.

Nel **punto 94** va indicata la data di opzione per il TFR se esercitata dal lavoratore, già in regime di TFS, nel corso dell'anno 2002.

Nel **punto 95** va indicato il codice fiscale dell'Amministrazione versante obbligata al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione fissa e continuativa.

Nel **punto 96** va indicato il codice fiscale dell'Amministrazione versante obbligata al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione accessoria.

Nel **punto 97** va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 98** deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro.

Nel **punto 99** deve essere indicato il totale dei contributi dovuti per l'iscritto ai fini del trattamento di fine rapporto.

Il **punto 100** va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 388/2000.

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Dallo scorso anno l'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzarsi in un duplice adempimento, in particolare:

- entro il 30 giugno 2003, la presentazione del Mod. 770/2003 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo; per coloro non obbligati al Mod. 770/2003 ORDINARIO la possibilità di concludere a tale data, invece che al 31 ottobre 2003, l'adempimento dichiarativo allegando i prospetti ST e SX;
- entro il 31 ottobre 2003, la presentazione del Mod. 770/2003 ORDINARIO, per i soggetti obbligati a tale dichiarazione, comprensivo dei quadri ST e SX.

Pertanto, ne consegue che per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alle diverse scadenze connesse alle due tipologie di adempimento ed in particolare:

- al 30 giugno 2003 qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2003 SEMPLIFICATO, comprensivo anche dei prospetti ST e SX presentati;
- al 31 ottobre 2003 se gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2003 ORDINARIO.

1. Sanzioni

A seguito del D.Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00, nei seguenti casi:

- presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;
- ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
- mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;
- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;

La sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 4.131,00.

In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 516,00.

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Dichiarazione tardiva

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/8 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso od insufficiente versamento

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (3 per cento dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento).

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 6 per cento (pari ad 1/5 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 4 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Dichiarazione infedele

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 20 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/5, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/5 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - NATURA GIURIDICA*Soggetti residenti*

- 1) Società in accomandita per azioni
- 2) Società a responsabilità limitata
- 3) Società per azioni
- 4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
- 5) Altre società cooperative
- 6) Mutue assicuratrici
- 7) Consorzi con personalità giuridica
- 8) Associazioni riconosciute
- 9) Fondazioni
- 10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
- 11) Consorzi senza personalità giuridica
- 12) Associazioni non riconosciute e comitati
- 13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
- 14) Enti pubblici economici
- 15) Enti pubblici non economici
- 16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
- 17) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 18) Enti ospedalieri
- 19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
- 20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- 21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
- 22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
- 23) Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
- 24) Società in nome collettivo ed equiparate
- 25) Società in accomandita semplice
- 26) Società di armamento
- 27) Associazione fra artisti e professionisti
- 28) Aziende coniugali
- 29) GEIE
- 50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142
- 51) Condomini

Soggetti non residenti

- 30) Società semplici, irregolari e di fatto
- 31) Società in nome collettivo
- 32) Società in accomandita semplice
- 33) Società di armamento
- 34) Associazioni fra professionisti
- 35) Società in accomandita per azioni
- 36) Società a responsabilità limitata
- 37) Società per azioni
- 38) Consorzi
- 39) Altri enti ed istituti
- 40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- 41) Fondazioni
- 42) Opere pie e società di mutuo soccorso
- 43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

TABELLA SD - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
F	Graduati e truppa	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir)
G	Sottufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
H	Ufficiali	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)
K	Magistrati	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Z	Eredi
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)		
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir)		
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)		
Q	Ministri del culto (art. 47, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)		

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto	5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
3	Indennità erogate dall'INAIL	7	Altro
4	Indennità erogate dall'INPS		

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LETONIA.....	258	ROMANIA.....	061
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIBANO.....	095	RUANDA.....	151
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LIBERIA.....	044	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LIBIA.....	045	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AMERICAN SAMOA ISOLE.....	148	DOMINICA.....	192	LITUANIA.....	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	LUSSEMBURGO.....	092	SAINTE LUCIA.....	199
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACAO.....	059	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ANGUILLA.....	209	EAST TIMOR.....	287	MACEDONIA.....	278	SAMOA OCCIDENTALI.....	131
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADAGASCAR.....	104	SAN MARINO.....	037
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MADEIRA.....	235	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO).....	093
ARABIA SAUDITA.....	005	EL SALVADOR.....	064	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ARGENTINA.....	006	ERITREA.....	277	MALAYSIA.....	106	SENEGAL.....	152
ARMENIA.....	266	ESTONIA.....	257	MALDIVE.....	127	SEYCHELLES.....	189
ARUBA.....	212	ETIOPIA.....	026	MALI.....	149	SHARJAH.....	243
ASCENSION.....	227	FAEROER (ISOLE).....	204	MALTA.....	105	SIERRA LEONE.....	153
AUSTRALIA.....	007	FAKLAND (ISOLE).....	190	MAN ISOLA.....	203	SINGAPORE.....	147
AUSTRIA.....	008	FJI.....	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIRIA.....	065
AZERBAIGIAN.....	268	FIIPPINE.....	027	MAROCCO.....	107	SLOVACCHIA.....	276
AZZORRE ISOLE.....	234	FINLANDIA.....	028	MARSHALL (ISOLE).....	217	SLOVENIA.....	260
BAHAMAS.....	160	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SOMALIA.....	066
BAHRAIN.....	169	FUJJAYRAH.....	241	MAURITANIA.....	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BANGLADESH.....	130	GABON.....	157	MAURITIUS.....	128	SPAGNA.....	067
BARBADOS.....	118	GAMBIA.....	164	MAYOTTE.....	226	SRI LANKA.....	085
BELGIO.....	009	GEORGIA.....	267	MELILLA.....	231	ST. HELENA.....	254
BELIZE.....	198	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BENIN.....	158	GHANA.....	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	STATI UNITI.....	069
BERMUDA.....	207	GIAMAICA.....	082	MIDWAY ISOLE.....	177	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIAPPONE.....	088	MOLDOVIA.....	265	SURINAM.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIBUTI.....	113	MONTserrat.....	208	SVEZIA.....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SWAZILAND.....	138
BOUVET ISLAND.....	280	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUAM ISOLA DI.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMBOGIA.....	135	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	THAILANDIA.....	072
CAMERUN.....	119	GUERNSEY C.I.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	TOGO.....	155
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TOKELAU.....	236
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TONGA.....	162
CANARIE ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAROLINE ISOLE.....	256	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TUNISIA.....	075
CAYMAN (ISOLE).....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TURCHIA.....	076
CECA (REPUBBLICA).....	275	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	036	TURKMENISTAN.....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	HONG KONG.....	103	PALAU.....	216	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA.....	246	INDIA.....	114	PANAMA.....	051	TUVALU.....	193
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA.....	129	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	UCRAINA.....	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRAN.....	039	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	UGANDA.....	132
CHRISTMAS ISLAND.....	282	IRAQ.....	038	PARAGUAY.....	052	UMM AL QAIWAIN.....	244
CIAD.....	144	IRLANDA.....	040	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UNGHERIA.....	077
CILE.....	015	ISLANDA.....	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	URUGUAY.....	080
CINA.....	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PERU'.....	053	UZBEKISTAN.....	271
CIPRO.....	101	ISOLE SALOMONE.....	191	PITCAIRN.....	175	VANUATU.....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA.....	279	ISRAELE.....	182	POLINESIA FRANCESE.....	225	VENEZUELA.....	081
CLIPPERTON.....	223	JERSEY C.I.....	202	POLONIA.....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	JUGOSLAVIA.....	043	PORTOGALLO.....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PORTORICO.....	220	VIETNAM.....	062
COMORE.....	176	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	WAKE ISOLE.....	178
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR.....	168	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	KIRIBATI.....	194	RAS EL KAIMAH.....	242	YEMEN.....	042
COOK ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	REGNO UNITO.....	031	ZAMBIA.....	058
COREA (REPUBBLICA DI).....	084	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE).....	136	REPUBBLICA SUDAFRICANA.....	078	ZIMBABWE.....	073
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA).....	074	LESOTHO.....	089	REUNION.....	247		